QuandoilSud4

riadattamento: 22.feb.2011

Quando il Sud era il Nord. Una storia non scritta.

da pp.15-23 di QuandoilSud3

VI. Gli antefatti dell'ascesa al potere e del declino del liberalismo napoletano fra il 1843-48.

Sin dal 1845, a Napoli, si avverte il maturare della crisi che travolgerà la rivoluzione liberale contingentemente innescata dagli avvenimenti palermitani del gennaio 1848. Alla base del movimento vi sono indubbiamente due fattori determinanti.

In primo luogo, il liberalismo napoletano, a sua volta articolato in due dimensioni. Da un lato, c'è il suo centro organizzativo settario che si raccoglie attorno a Carlo Poerio (nella cui casa, dopo la morte del padre Giuseppe, nel 1843, si svolgono gli incontri di Carlo Troya, Pasquale Stanislao Mancini, Francesco Paolo Bozzelli, Luigi Dragonetti, Mariano D'Ayala, Gaetano Badolisani)<sup>1</sup>. Dall'altro lato, c'è l'ambiente colto, intelletuale, che si svolge nell'accordo uso della stampa, della pubblicistica, attraverso dispute letterarie e forensi<sup>2</sup>.

Si tratta di due cospirazioni che trovano un amalgama con la diffusione a Napoli del neo-guelfismo, ossia del messaggio rivolto dai giobertiani *Prolegomeni del primato morale e civile degli italiani* (del 1845) agli strati intellettuali borghesi più moderni ed avanzati di una 'rivoluzione ideale' intesa come 'moderatismo', cioè come 'effettuazione politica dell'idea cristiana nella sua pienezza<sup>3</sup>.

È il momento in cui - grazie al neoguelfismo - "le forze moderate di qualunque provenienza, fin lì disperse, isolate, escono da questo loro stato [...] e, accantonando temporaneamente le loro proprie ideologie, si coalizzano e amalgamano l'un l'altra sulla base del programma neoguelfo" di conquista dell'indipendenza e della libertà d'Italia<sup>4</sup>.

Tale processo di amalgama prende avvio a Napoli in occasione della convocazione del VII Congresso degli scienziati italiani, nel settembre 1845, nel corso del quale, pur mancando esponenti di spicco delle scienze economiche e morali (le più necessarie a dare una base al suddetto principio di unione, di amalgama), una nuova prospettiva si apre nella sin lì angusta visione provinciale, e la presenza di molti studiosi di fama (come Luigi Blanch, Ludovico Bianchini, Matteo De Augustinis, Luca de Samuele Cagnazzi, Antonio Scialoja, Francesco De Sanctis, Giuseppe De Vincenzi, N. Nisco, Niccola Nicolini, Carlo Troya, Giovanni Manna, Pasquale Stanislao Mancini) evidenzia l'importanza dell'incontro, come si chiarisce particolarmente nella relazione del De Sanctis stesso, il quale

<sup>3</sup> *Ibidem*, pp. 256-257.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guido OLDRINI, *La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento*. Bari, Laterza, 1973, pp. 261-262.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibidem*, p. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibidem*, p. 258.

indica nell'archeologia<sup>5</sup> il tipo di studio patrio e nazionale che fornisce una base all'unità intellettuale e morale d'Italia, dando un'anima ed un corpo al Risorgimento<sup>6</sup>.

Secondo Oldrini, il primo e più importante risultato del *Congresso* è quello di spingere l'opinione colta sul terreno della *prassi politica militante*, cioè di "convincere la cultura della necessità di una rivoluzione", alla quale del resto concorrono non solo le "forme cospirative settarie", ma anche "forme cospirative di nuovo conio", ossia la stampa e le dimostrazioni. E fra questa nuova pubblicistica spicca la denuncia di Luigi Settembrini, la sua *Protesta del popolo delle Due Sicilie* (del 1847), violentisssimo atto di accusa all'onnipotenza della polizia<sup>7</sup>. Riguardo alle dimostrazioni politiche, ogni avvenimento pubblico di rilievo ne fornisce occasione, come in occasione della visita di ministri stranieri, e soprattutto le notizie del "riformismo pontificio".

Ne consegue, fra il luglio e l'agosto del 1847, l'intensificarsi dell'attività cospirativa. A settembre scoppiano i moti di Messina e di Reggio Calabria (immediatamente repressi), in novembre ed a metà dicembre quelli della capitale, dove avvengono - ad opera di un liberale comitato segreto, presieduto da Bozzelli - imponenti manifestazioni al grido di *Viva Pio IX!* e *Viva l'Italia!*. Nel gennaio del 1848 si ha l'insurrezione armata in Sicilia e nel Cilento, da cui poi la svolta costituzionalista di Ferdinando II, con il decreto del 29 gennaio, che annuncia la concessione dello Statuto, poi pubblicato il 10 febbraio. Il testo è redatto da F. P. Bozzelli, sullo schema della costituzione francese del 1830.

"È il momento del massimo trionfo del mito del neoguelfismo, del massimo entusiasmo per le idee riformatrici, già tanto esecrate dal governo, di Pio IX, e dello scatenarsi di un vero e proprio delirio di consensi per Gioberti, l'uomo al cui indirizzo si innalazano di continuo a Napoli vibranti ovazioni<sup>710</sup>.

Giobertismo, neo-guelfismo e federalismo sono l'argomento di un opuscolo che Leopoldo Perez de Vera (*Della italica nazionalità e de'doveri ch'essa impone*, Napoli, 1848) dedica agli '*eletti giovani dell'Accademia Militare di Napoli*', uno scritto che - pubblicato tre mesi dopo - contiene la definizione dei nuovi doveri imposti dal '*sentimento della nazionalità*'<sup>11</sup>.

A Napoli, gli eventi della rivoluzione di Palermo del gennaio 1848 ebbero un deciso effetto nell'accelerare pericolosamente le riforme liberali autorizzate da Ferdinando II, ma che ben presto - a motivo - dell'incapacità della borghesia liberale da lui posta al governo - aprirono la via ad un'imprevisto moto di popolo, che subitaneamente sfuggì di controllo del governo liberale, alla fine indotto a subire il riflusso assolutista, sia per l'incapacità di trovare una giusta misura fra le istanze liberal-modetate e quelle radicali dei democratici napoletani, sia per il fondato timore che le rivendicazioni popolari attaccassero le loro

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Francesco DE SANCTIS, *Brevi osservazioni sull'archeologia considerata rispetto alle scuole* [1845], citato in: G. OLDRINI, *Op. cit.*, pp. 263-264.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> G. OLDRINI, *Op. cit.*, p. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibidem*, p. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibidem*, p. 266.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibidem*, p. 267.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibidem*, l. c.

proprietà, in questi borghesi non meno latifondiste ed assenteiste di quelle dell'aristocrazia, cioè dei tanto vituperati 'baroni' 12.

E comunque, a Napoli, diversamente da Palermo, si ha in certo senso una 'rivoluzione passiva', anche se non immediatamente nel senso che attribuiva Cuoco a quella del 1799. Ora, a Napoli, più che 'due popoli', c'era una borghesia animata da una potenziale capacità politica, "desiderosa di dominio, ma in un regime ordinato e pacifico", un ceto che si risolve a superare il suo innato conservatorismo "quando vede il capo della Cristianità e gli stessi principi italiani lanciarsi nel movimento" 13.

Fenomeno di conversione che andrebbe forse meglio definito come ispirazione ad un rinnovamento politico, orientato verso la *Lega italiana*, o 'federazione dei principi italiani', sotto l'egida del Pontefice, secondo cioè non solo il progetto 'neo-guelfo' di Gioberti, ma dando ascolto ad analoghe istanze federative del Rosmini e dello stesso Ventura. Ma conversione verso un neo-guelfismo resa difficile, dapprima raffrenata e poi ostacolata palesemente, da punte di più deciso rivoluzionarismo dei liberali e dei democratici siciliani (peraltro divisi dai liberali napoletani sulla ripresa o sulla modificazione sostanziale della costituzione del 1812).

In questo senso va forse inteso il giudizio di De Ruggiero sul fatto che il 1848 esordisce "con una grande concordia ed affinità d'impulsi", prima cioè che "il differenziamento dei partiti" si determini più tardi, "per una serie di contraccolpi esterni (rivoluzione francese, guerra d'indipendenza, rivoluzione austro-ungarica, ecc.)"<sup>14</sup>.

Secondo l'interpretazione di De Ruggiero, uno dei più attenti storici del pensiero liberale, dunque di ideologicamente liberale non vi sarebbe a Napoli che questa esigua minoranza della borghesia (quasi coincidente con quelle famiglie le quali "con maggiore attività avevano partecipato ai moti del '20-21"), e che ora, nel 1848, costituisce i "quadri dell'improvvisato regime liberale" napoletano<sup>15</sup>. Ma De Ruggiero subito dopo aggiunge che al seguito di questi "quadri" bisogna annovarare "una più larga sezione" di exmurattiani, educati "al comando, all'amministrazione, alla milizia" <sup>16</sup>, nel corso del Decennio francese a Napoli (1806-15).

Sarebbe allora questa "più larga sezione" della borghesia quella animata da un vero spirito nuovo, "figlia del proprio lavoro e orgogliosa di un prestigio che sente dovuto al suo merito": una borghesia che si sente defraudata dei suoi privilegi dalla restaurazione borbonica, e che comunque non è animata mire rivoluzionarie, bensì da istanze costituzionali<sup>17</sup>. Nondimeno, questa 'più larga sezione', concettualmente identificabile a sé solo con un'astrazione, in realtà è confusa nelle file di una borghesia il cui carattere va con "sfumature insensibili verso le gradazioni più passivamente conservatrici", in cui cioè "il bisogno di comandare e di disporre da sé le proprie sorti si attenua progressivamente, fin quasi a scomparire in un rassegnato amor di

<sup>14</sup> *Ibidem*, pp. 251-252.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Guido DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*. Bari, Laterza, 1922, pp. 251 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibidem*, p. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibidem*, p. 252.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibidem*, l. c.

quiete e in un tranquillo ossequio verso un governo paterno, che garentisce almeno la sicurezza del paese" 18.

In altre parole, una borghesia che assomma in sé componenti di tardonapoleoniche, o murattiane, interessate ad una monarchia amministrativa (capace di riforme burocratiche ed economiche, più che interessata a maggiore partecipazione politica), con un velleitarismo innovatore subito disponibile a ripegare sul paternalismo assolutistico-monarchico (tanto più ora ammantato di riformismo amministrativo), appena il fantasma della rivoluzione si personalizzi in minacciose masse popolari. In questa analisi deruggeriana si perde però di vista un dato storico, ossia che questi ex-murattiani si sovrapposero alla rivoluzione costituzionale del 1820, forse senza averla voluta, bensì subita ad opera della Carboneria.

E si trascura il fatto che anche ora, nel 1848, se non dell'opera del settarismo più o meno latomistico o mazziniano (entrambi a sfondo democratico-repubblicano), certo le più radicali spinte rivoluzionarie, intese a riovesciare la monarchia, vengono da un'altra componente borghese (o, se si preferisce, una sezione minoritaria di matrice 'piccoloborghese').

L'analisi di De Ruggiero qui invece riprende, condividendole, le polemiche conclusioni di Petruccelli della Gattina, ossia focalizzandosi su di un'unica componente borghese, per giunta molto confusa, quella che abbraccia quanti possiedono la terra, a fronte di un capitalismo arcaico, bloccato. Una borghesia titolare della ricchezza sostanzialmente agricola del paese, concentrata in poche famiglie e in qualche corpo morale, dunque un'oligarchia che ha rimpiazzato l'antica feudalità, ed è più trista, arida, inesorabile, perché è l'aristocrazia dei *parvenus*<sup>19</sup>.

Il programma politico di questa borghesia è però complesso, appunto per la contestualità di due diverse sezioni che la compongono. Dal canto suo, De Ruggiero spiega così la contrapposione nel medesino programma liberale: da un lato, coloro che vogliono un bicameralismo incentrato sul reciproco controllo fra sovrano, 'camera alta' (i Pari), scorgendovi lo strumento più adatto a far fronte sia all'oligarchismo di una parte della borghesia, sia all'anarchismo popolare; dall'altro lato, coloro che intendono il bicameralismo come incentrato sulla 'camera bassa', poiché scorgono nella 'Camera alta' uno strumento del sovrano e gli contrappongono il primato di quella dei deputati<sup>20</sup>.

La realtà è un'altra, e lo si coglierà meglio nella vicenda del Parlamento siciliano. Intanto, nel senso appunto della metamorfosi della *Parìa*, inizialmente assunta a componente essenziale del recupero della *Costituzione siciliana* del 1812, con un *Senato*, come alla fine si concluderà nel testo dello *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* nel luglio 1848. Ma a Napoli come a Palermo, la 'sezione decisiva' della borghesia sarà quella che si costituisce una forza militare al servizio dei suoi interessi, cioè la Guardia nazionale.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibidem*, pp. 252-253.

 <sup>&</sup>lt;sup>19</sup> F. PETRUCCELLI [della GATTINA], La rivoluzione di Napoli nel 1848. A cura di F. Torraca. Milano-Roma-Napoli, 1812. Citato da: G. DE RUGGIERO, Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX, cit., p. 253n.
 <sup>20</sup> G. DE RUGGIERO, Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX, cit., p. 254.

A Napoli l'istituzione della Guardia Nazionale è un altro punto di grande importanza del "programma borghese', organismo che svolge due diverse attività garantendo l'ordine pubblico sia nella capitale che nelle province, "contro le masse proletarie, che, risvegliate in un primo momento dai loro stessi padroni [borghesi], hanno continuato poi l'agitazione del loro proprio esacusivo interesse, tendendo all'occupaione della terra"<sup>21</sup>.

Tuttavia, va anche considerato l'altro fattore che agiterà il 1848 napoletano, ossia un influsso esterno, e non tanto, qui, il repubblicanesimo di Mazzini, bensì appunto il 'neo-guelfismo' di Gioberti, latore di un progetto dalle implicazioni al tempo stesso indipendentiste (contro l'Austria) e federaliste (l'unione dei Principi italiani). Progetto che il pensiero politico napoletano recepisce dall'esterno, ed a cui non partecipa e non condivide del tutto agli albori del 1848<sup>22</sup>.

Ma c'è anche un'altra realtà che in questa analisi deruggeriana passa forse troppo in ombra. La verità è che c'è un'altra 'sezione' della borghesia poc'anzi non considerata determinante dal De Ruggiero, ossia la *media borghesia* di sentimenti cattolici, ben diversa da quella murattiana o meramente legata ad interessi cetuali-economici.

Dopo tutto, Napoli fu conquistata di slancio dall'utopia del *Primato* giobertiano. "Il sentimento cattolico che animava il programma federalista trovò nell'ambiente religioso e devoto della media borghesia un terreno molto fertile", che contribuì a far comprendere presso "la massa più tipedida" della borghesia "la tesi specificamente liberale", tanto che - quando Pio IX smentirà la fiducia che in lui era stata universalmente riposta - questo "spirito nuovo del liberalismo" esprimerà "un sentimento di laicità superiore, non esclusivo di Dio, ma inclusivo in un significato tutto immanente e razionale"<sup>23</sup>.

Tesi audace questa di De Ruggiero, che anche lui in certo modo 'hegeliano napoletano', si riferisce a Silvio Spaventa, trovandovi appunto la sintesi fra la 'neo-guelfa', la tesi cattolico-liberale (di per sé anti-statalista ed in quanto federalista anti-unitarista in politica, e certo non immanentista e razionalista in filosofia e ideologia), e l'antitesi statalista, razionalista, che era a fondamento delle più spinte posizioni laiche ed unitariste.

"Questo ci fa chiaro perché mai i capi del liberalismo napoletano, che pure erano tutt'altro che religiosi, ed anzi imbevuti di razionalismo tedesco, accettassero così prontamente il programma neo-guelfo. Essi vi riconoscevano solo un mezzo opportuno per irreggimentare sotto le proprie bandiere le forze cattoliche"<sup>24</sup>.

E quindi, Silvio Spaventa poteva esclamare - hegelianamente - che "quando per opera del processo logico della storia [...,] l'Infinito ed eterno dell'animo umano si raccolse tutto nella religione [...], e fu ritrovato di nuovo nella vita mondana dello spirito, nel pensiero, nelle arti e nel diritto"; e quando un uomo, "tenuto per infallibile, venne a riconoscere che l'Infinito della religione è uno con l'Infinito della Società [...], dall'alto del Vaticano disse quelle memorabili parole: Dio è con noi; allora lo Stato italiano fu ricostituito sopra la vera base, la nostra

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibidem*, p. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibidem*, pp. 258-259.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibidem*, pp. 261-262.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibidem*, l. c.

nazionalità fu ravvivata di novello spirito e fu proclamata la nostra indipendenza. Questo uomo fu Pio IX"<sup>25</sup>.

Era, questa posizione di Spaventa, - riconosce peraltro De Ruggiero - un accettare arditamente la religione in termini razionalistici, subordinarla alle proprie esigenze ideali. Ma se non era un'illusione, bensì il contenuto più serio della nuova ideologia, invece l'illusione era un'altra, cioè che "il papato stesso potesse subire fino all'ultimo questa sua spoliazione razionalistica"<sup>26</sup>.

E da questa illusione deriva - secondo De Ruggiero – "il fallimento della rivoluzione" del 1848, ancorché "dall'acuta percezione delle idealitàneoguelfe s'individua già il pensiero della futura Destra liberale"<sup>27</sup>.

In realtà, che cosa veramente successe a Napoli, tanto da caratterizzare ben diversamente la rivoluzione rispetto a Palermo ed alla Sicilia?

In altre parole: ci fu un'illusione laico-liberale, immanentista- razionalista oppure un tradimento (o revirement sulle precedenti posizioni vaticane) da parte del Papa? Oppure altri fattori, oltre a quelli che lo stesso De Ruggiero contraddittoriamente ripercorre. Ossia, al di là, sia delle resistenze ed il sostanziale rifiuto da parte del governo piemontese di aderire alle proposte di una Lega italiana; sia della pretesa dei certi ambienti legittimisti napoletani di avere semmai Ferdinando II come re d'Italia<sup>28</sup>.

C'era forse qualcosa di più che minava la rivoluzione liberale a Napoli, come poi l'avrebbe compromessa all'interno della stessa rivoluzione liberale in Sicilia?

Era questo qualcosa 'solo' la trasformazione dell'iniziale rivoluzione intesa al recupero della struttura cetuale-istituzionale del 1812 in un sistema orientato sempre più verso un radicalismo democratico che come esito ultimo aveva il repubblicanesimo mazziniano e l'unitarismo livellante-centralistico dello Stato sardo-italiano?

Oppure era un intransigentismo che pervadeva nei confronti di Napoli anche i moderati liberali, oltre ai democratico-radicali, inducendoli - appunto per il loro massimalismo politico - a rifiutare ogni mediazione con il pur, almeno formalmente, condiscendente Ferdinando II?

O, anche, c'era una qualche forza che sospingeva a rompere sia con l'aristocrazia liberal-moderata, che pure aveva voluto mettersi a capo della rivoluzione, sia con la Chiesa siciliana, che pure aveva anch'essa aderito al moto autonomistico, di riflesso non solo a profondi legami con l'autonomia siciliana, ma anche in piena adesione al 'neo-guelfismo' ed al federalismo unitarista di Pio IX?

Forse non si tiene nel dovuto conto la svolta che nei confronti della Chiesa avviene, 'in corso d'opera', nella rivoluzione liberale napoletana, come vedremo non diversamente da quanto accade in quella 'liberal-moderata' siciliana. L'11 marzo 1848 a Napoli si decide l'espulsione dei Gesuiti dal Regno, e la creazione (il 22 marzo) - in luogo della soppressa presidenza dell'Università e della *Giunta della pubblica istruzione* - di una *Commissione provvisoria d'istruzione* (composta, fra gli altri, da Cagnazzi, De Sanctis, Selvaggi, Tommasi, Roberto Savarese, Saverio Baldacchini,

<sup>27</sup> *Ibidem*, pp. 263-254.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Citato da un discorso apparso su *Il Nazionale*, il 5 marzo 1848 (*Ib.*, pp. 262-263).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibidem*, p. 263.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibidem*, pp. 266-267.

Aurelio Saliceti, Giuseppe Del Re), incaricata di elaborare un progetto di riforme per l'ordinamento pubblico dell'insegnamento<sup>29</sup>.

E non solo i Gesuiti vengono esclusi dalla pubblica istruzione. Infatti, il 19 aprile si abroga il decreto del 10 gennaio 1843 sull'istruzione primaria affidata ai vescovi, ora posta alle dipendenze del nuovo Ministero dell'Istruzione<sup>30</sup>. Frattanto, la libertà di stampa concessa dallo Statuto provoca, dal febbraio stesso, una proliferazione di giornali che si attenua nel maggio successivo, ma per la quale vengono ad aggiungersi altre testate a quelle già esistenti (L'Omnibus, Il Lucifero), che si trasformano in senso liberale e costituzionale<sup>31</sup>. Fra questi, specialmente Il Riscatto italiano (di Mancini), o Il tempo (di Troya e dei suoi collaboratori Saverio Baldacchini e Bonghi) assumono posizioni moderate, nel senso di un programma di 'progresso della libertà nell'ordine', mentre altri sono su posizioni più radicali, come Il Costituzionale, Il Mondo vecchio e mondo nuovo, L'Indipendenza italiana, La Critica e verità<sup>32</sup>.

L'iniziativa politica, fra il primo e secondo ministero Serracapriola ed il ministero Troya, resta fino al 15 maggio 1848 nelle mani dei moderati<sup>33</sup>. Pur fra dubbi ed indugi, il governo liberal-moderato napoletano, formato appunto da Troya (con Dragonetti, Conforti, Imbriani) insediatosi al ministero il 3 aprile 1848, aveva varato una politica incentrata sulla cooperazione alla guerra italiana, con l'adozione del tricolore come bandiera dello Stato, con l'organizzazione delle province per mezzi di commissari; con la riforma della legge elettorale; con la nomina per la camera dei pari riservata al re, su un elenco presentato dagli stessi elettori; e soprattutto con la facoltà conferita alla Camera dei Deputati di modificare lo stesso Statuto<sup>34</sup>.

E proprio tale ministero liberale cominciò con allestire l'esercito in vista della guerra contro l'Austria, quantunque: il popolo non ne comprendesse le ragioni; l'esercito non fosse preparato (e già impegnato duramente nella repressione della rivoluzione siciliana); e la stessa natura della rivoluzione siciliana non fosse compresa nella sua vera portata politico-istituzionale <sup>35</sup>.

Poi il 15 maggio, quando si produce la reazione da parte delle forze conservatrici, le quali avvertivano che il programma liberale minacciava di scatenare le passioni che avrebbe minacciato i liberali moderati. Ad ingrossare l'opposizione contribuirono i contraccolpi della politica estera: la guerra nazionale sempre più incerta e perdente; il contegno subdolo del Piemonte, che aveva inteso "monopolizzarne" gli eventuali frutti; l'Austria forte e decisa a far pagare caro il tradimento dei Napoletani; il Papa, che, spaventato "anch'egli dalle esorbitanze liberali", si predisponeva all'Enciclica del 29 aprile; la Sicilia ormai perduta; l'Inghilterra che aizzava il secessionismo isolano e restava ostile alla guerra italiana<sup>36</sup>.

<sup>31</sup> E precisamente: La Nazione, Il nazionale, Il Costituzionale, La libera opinione, Il riscatto italiano, L'unione italiana, L'indipendenza italiana (Ib., l. c.).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> G. OLDRINI, *Op. cit.*, p. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibidem*, p. 269.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> *Ibidem*, 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 277

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> *Ibidem*, pp. 268-269.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> *Ibidem*, p. 278.

Tutti motivi per cui nella notte del 14 maggio, vigilia dell'inaugurazione del parlamento napoletano, a Napoli improvvisamente si innalzarono le barricate, senza che i capi liberali (fra cui Poerio, Spaventa, Imbriani, Pica) vi avessero alcuna parte<sup>37</sup>. La rivoluzione liberale scappava di mano ai liberali, che perdendo ogni presa sulle masse popolari rimasero schiacciati fra gli insorti e la pronta reazione militare voluta dal Sovrano, per cui le truppe già la sera del 15 maggio erano padrone del campo<sup>38</sup>.

D'altro canto, mentre "palesemente favoriva la causa degl'insorti siciliani", l'Inghilterra d'altra parte "avversava in tutti i modi la partecipazione dei napoletani alla guerra contro l'Austra", motivo per cui, se i liberali napoletani gridarono al tradimento, invece i reazionari "con rapido mutamento di fronte il 15 maggio 1848 - disertarono la guerra italiana e concentrarono tutte le proprie forze contro la Sicilia", riducendola all'obbedienza e quindi sottraendola all'ambizione annessionistica inglese<sup>39</sup>.

Tuttavia, nonostante una forte corrente di opposizione, la guerra era ormai decisa, l'esercito partiva per l'Italia settentrionale, agli ordini di Guglielmo Pepe, determinando una rottura fra i liberali, che appoggiavano la guerra, e la dinastia<sup>40</sup>. La conseguenza immediata fu che nell'illusione che bastasse dichiarare la guerra nazionale per dare uno sbocco alle inquietudini sociali, i liberali stessi intensificarono "la loro lotta violenta contro il Ministero", ma con l'intensificare questa loro propaganda smossero gli strati profondi della società, in continua agitazione, dando libero sfogo a passioni diverse da quelle che i liberali avevano fomentato<sup>41</sup>.

Secondo una troppo sommaria ricostruzione storiografica, da parte sua, Ferdinando II avrebbe chiamato al governo i liberali più moderati, dando a vedere che il liberalismo stesso avesse trionfato "contro i suoi nemici anarchici e comunisti", mentre scioglieva la Camera e la Guardia nazionale, dando libero spazio alla repressione poliziesca, con la limitazione della libertà di stampa e di associazione<sup>42</sup>. E il 16 maggio si insediava un nuovo gabinetto, formato da Cariati, Bozzelli e Ruggiero, che ingaggia un serrato confronto con l'opinione dei liberali più spinti, ponendosi così sulla stessa via della restaurazione dell'assolutismo<sup>43</sup>.

La realtà è ben diversamente descritta da uno dei testimoni meno sospettabili di favore verso Ferdinando II, cioè Luigi Settembrini, che nelle Ricordanze (inizitate a stendere nel 1875) chiarisce che questo nuovo governo, guidato da un "onesto uomo", Carlo Troya, fu la risposta, da tutti i liberali moderati napoletani condivisa, perché "tutti erano stanchi, tutti sentivano il bisogno che cessasse quel disordine, quel tumulto continuo che si diffondeva nelle piazze, nelle case, e persin nella reggia", e tutti "volevano un governo pur che fosse, un ministero che facesse cessare quella stomachevole anarchia".

<sup>38</sup> *Ibidem*, p. 280.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibidem*, p. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., pp. 270-271.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> *Ibidem*, p. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> *Ibidem*, p. 275.

<sup>42</sup> *Ibidem*, p. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> G. OLDRINI, *Op. cit.*, p. 270.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Luigi SETTEMBRINI, Ricordanze della mia vita. Con prefazione di Francesco De Sanctis. 29° ed. Vol. I. Napoli, Morano, 1904, pp. 275-276. Il "buon Troya", presidente del Consiglio, chiamò altri, e "dopo molte chiacchiere composte un ministero

45

46

In questo contesto, poi, nel luglio 1848 si riapre il parlamento napoletano, ultima roccaforte liberale, mentre i giornali combattono l'estrema battaglia pubblicistica del liberalismo partenopeo, "prima che la controffensiva reazionaria, stroncandola con la violenza, risospinga l'attività dei patrioti alla forma clandestina".

Il parlamento venne aggiornato al 13 marzo 1849. "E cadde, così, in abbandono, senza nessun atto coercitivo di scioglimento" Regionali e numerose condanne a morte (commutate) e l'ergastolo che colpì gli stessi liberali che aveano continuato l'insorgenza nelle province 49.

VII. L'esito radical-democratico della rivoluzione a Palermo fra il gennaio-luglio 1848. [ora, 11,7.2011, come par.I di file Sicilia cattolica]

1. Il Rapporto presentato il 25 febbraio della Commissione incaricata di presentare un lavoro preparatorio sull'Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia

Intanto, a Palermo, sin dal 25 febbraio 1848, a conclusione di una prima fase della rivoluzione, il *Comitato generale* aveva emanato due importanti documenti. Il primo con finalità immeditamente militari: l'*Organico della marina Siciliana*, inteso a ristrutturare "un corpo di Marina nazionale siciliana per servizio de' vari porti dell'Isola, e per equipaggiare le barche cannoniere [...]"<sup>50</sup>. Il secondo documento era l'*Atto di convocazione del parlamento generale di Sicilia*, preceduto da Rapporto della Commissione incaricata di presentare un lavoro preparatorio sull'*Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia* del contenuto politico-istituzionale contenuto nell'Atto stesso. Tale Rapporto recava in calce le firme dei componenti stessi della Commissione, ossia del suo presidente Pasquale Calvi, e degli altri componenti: Vito Beltrani, Gabriele Carnazza, Francesco Ferrara E soprattutto colui che si firma come il suo relatore, Emerico Amari<sup>51</sup>.

Il Rapporto dimostra come le linee di riforma e di adattamento della costituzione 'anglo-sicula' del 1812 fossero stabilite dal gruppo dei cosiddetti 'mediatori', ossia da coloro che si ponevano fra gli eredi degl

così: [...] il Marchese Luigi Dragonetti, agli Affari esteri[;] Giovanni Vignali, a Grazia e Giustizia[;] il generale Degli Uberti, ai Lavori Pubblici[;] il generale Raffaele Del Giudice, alla Guerra e Marina[;] il conte Pietro Ferretti [...] alle Finanze[;] l'avvocato Giovanni d'Avossa, all'Interno - il quale, ammalatosi, venne sostituito da Raffele Conforti - [;] all'Agricoltura e commercio, il giovine professore Antonio Scialoia[;] all'Istruzione pubblica, Paolo Emilio Imbriani[;] agli Affari Ecclesiastici, l'avvocato Francesco Paolo Ruggiero"(Ib., p. 276).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> G. OLDRINI, *Op. cit.*, p. 270.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> *Ibidem*, p. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Collezione ufficiale degli Atti del Comitato generale di Sicilia dell'anno 1848, Palermo, dalla Stamperia e libreria di Antonio Muratori, tipografo del Ministero della Giustizia, 1848, [Num. 74], pp. 141-145.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> *Ibidem*, p. 159.

ceto costituzionale aristocratico-borghese del 1812 e del 1820 ed i 'democratici' (sul tipo, cioè, di Giuseppe La Masa, di Francesco Crispi, il barone Riso, etc.).

Le vicende seguenti avrebbero poi dimostrato la sorta di dissolvenza di questo partito dei 'mediatori', in parte - se non davvero attratto dalle posizioni dei 'liberali' aristocratico-borghesi - certamente trascinato su una linea progressista-democratica, che per un verso avrebbe marcato sempre più l'atteggiamento bellicista del partito d'azione, mentre - per altro verso - avrebbe segnato la divaricazione fra i repubblicani influentati da Mazzini e coloro che ormai guardavano all'unità italiana sotto i Savoia.

Intanto, però, il fatto che l'Atto (datato al 26 febbraio e recante in calce le firme di tutti gli esponenti dei diversi schieramenti) vedesse anche ai primi posti dei firmatari i più bei nomi della nobiltà liberale, volutamente 'intercalati' a quelli della nuova 'borghesia liberale', dimostra come l'antico partito costituzionalista isolano sottoscrivesse le rilevanti modifiche apportate su istanza di quest'ultima alla costituzione del 1812.

In successione, vi figurano le firme di Ruggiero Settimo, poi quella del 'borghese' Mariano Stabile, quindi quella Principe di Pantelleria, poi quella del barone Riso (la parte 'borghese' della nuova nobiltà), quindi del 'borghese' Pasquale Calvi, e poi del Marchese di Torre Arsa (o Torrarsa), del Principe di Scordia, del barone Casimiro Pisani<sup>52</sup>.

In sè e per sé l'Atto recepiva e codificava quanto il Rapporto aveva elaborato, predisponendosi così i principali contenuti della riforma dela costituzione del 1812, quale si venne poi sviluppando nel documento conclusivo nel luglio di questo 1848.

Nel Rapporto, in effetti, - ricordato che il "primo bisogno dei popoli è l'ordine ed un governo forte, che possa mantenerlo" - si precisava che un tale governo dovesse necessariamente essere "l'espressione del voto nazionale", originato cioè "dalla rappresentanza nazionale", per cui per il Comitato generale non si trattava tanto di convocare un Parlamento (quello antico, che era stato seppellito dal passato governo borbonico, cioè "condannato ad un perpetuo sonno"), quanto di determinare le condizioni per cui se ne potesse avere uno nuovo<sup>53</sup>.

Ora, un "parlamento nuovo" che - "così francamente e proprio jure riunito, ha poteri più estesi d'ogni altro" - "ha poteri più estesi d'ogni altro", è cioè un "vero Parlamento costituente"<sup>54</sup>. In questi termini, la cesura rispetto alla costituzione del 1812 era più definitiva di quanto non sembrasse,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> *Ibidem*, p. 166. La persistenza di questo criterio di intercalazione ideologico-programmatica impronta l'ulteriore sequenza di firme, quelle del 'professore sacerdote' Gregorio Ugdulena, del Conte di Sommatino, e poi quelle di Vito Beltrani, Vincenzo Errante, Francesco Anea, del Conte Aceto, del Duca di Monteleone, del duca di Serradifalco, e poi di Francesco Trigona, e fra le molteplici altre quelle del duca di Gualtieri, del marchese di Spedalotto, del duca Giulio Benzo della Verdura, di Francesco Crispi, e quelle dei suddetti '*mediatori*' (oltre ai già qui elencati Pasquale Calvi e Vito Beltrani, anche Gabriele Carnazza, Francesco Ferrara ed Emerico Amari) (*Ib.*, pp. 167-168).

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Rapporto della Commissione incaricata di presentare un lavoro preparatorio sull'Atto di convocazione del General Parlamento di Sicilia, in: Collezione ufficiale degli Atti del Comitato generale di Sicilia dell'anno 1848, Palermo, dalla Stamperia e libreria di Antonio Muratori, tipografo del Ministero della Giustizia, 1848, [Num. 75], pp. 149-150.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> *Ibidem*, p. 150.

quantunque si adottasse il bicameralismo (denunciando la tragicità delle assemplee uniche rivoluzionarie) e si mantenesse sia la Camera alta come una *Parìa* (ancora formata di *Pari temporali* e di *Pari spirituali*) però non più sul criterio ereditario, ma ampliata ad accogliere "un sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare"<sup>55</sup>.

Si previde infatti che escludendo i non Siciliani ed i titolari di mere Commende (sin lì considerate abilitanti gli ecclesiastici alla Parìa), il numero dei Pari, ereditari o meno, si sarebbe dimezzato per cui si proponeva che "fatta una lista delle Parìe vacanti, di accordo con la Camera dei Pari e quella dei Comuni, per tutte le vacanze rispettive di Pari temporali e spirituali si suppliscano altrettanti membri, che la camera dei Comuni proporrà in terna, nella quale quella dei Pari necessariamente sceglierà"<sup>56</sup>.

La conclusione in proposito era quindi che in "questo modo avremo una Camera dei Pari democratica quanto quella dei Comun?", e l'elemento aristocratico - "se pure esiste [-], si fonderà col popolare; e così avremo tuti i vantaggi di due Camere senza averne i pericoli<sup>2757</sup>.

Ora, proprio il sopra citato principio di "un sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare"<sup>58</sup>, ci introduce a quello che a mio avviso rappresenta il cardine dell'intera transizione dall'antico al nuovo regime, dalla continuità dell'ordine antico alla radicale novità dell'ordine nuovo, costituendo il fattore più problematico, ed irrisolto, dalla Rivoluzione francese sino alla Restuarazione europea. In che senso?

Certo non in quello delle complesse, ambigue (ed a tratti umilianti e quindi spiacevoli suggestioni) dello spagnolesco concetto di una 'limpieza de sangre', indebita definizione formale di un principio che assolutizzava una verità parziale, ponendosi come fonte di innumerevoli prepotenze, di privilegi senza funzioni, di pregiudizi privi di un sostanziale fondamento nell'esperienza preterita.

Una 'limpieza de sangre' cui nessuno in definitiva più credeva, a cominciare da Joseph de Maistre, che si chiedeva come mai l'aristocrazia attuale assomigliasse così poco ai tratti fisiognomici riscontrabili nelle statue degli antenati. Aveva in mente l'orrifico ritratto bronzeo di Carlo VIII di Valois (al Bargello di Firenze), o il quasi caricatulare di Enrico VIII d'Inghilterra (quello della maturità, un po' alticcio ed obeso, non quello nell'armatura con il suo cope più o meno fertile di suggestioni per le intemerate fanciulle del suo regno), o il 'mediceo' Luigi XIV di Francia, caricaturalmente innalzatosi di statura, con parrucca smisuratamente alta, con i non bassi tacchi rossi, e soprattutto le lenti deformanti della Galleria degli specchi, a Versailles? Poco importa. Goya avrebbe impietosamente ritratto i reali di Spagna in una veridica ridicola bruttezza che evidentemente compiaceva i suoi stessi committenti reali.

Il fatto è che con tale concetto si riduceva comunque al solo elemento biologico, strettamente determinante (sinistra prefigurazione dei fraintendimenti e delle 'demi-lumières' neo-positiviste, se non immediatamente del già incombente 'degobinismo', o, peggio ancora, del 'darwinismo sociale'), qualcosa di sostanzialmente diverso. Un qualcosa, però, di veramente fondamentale: ciò che in ultima analisi si configura come quel Quid che - al di là di intrecci ed incroci, di stirpi e di popoli –

<sup>56</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>57</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> *Ibidem*, p. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> *Ibidem*, p. 159.

aveva costituito il vero fattore qualificante una preminenza che non era solo di potere, di ricchezza, di prestigio.

Una preminenza che era anzitutto una superiorità acquisita con le coraggiose scelte di vita (spirituale, religiosa, etico-politica), ossia nell'eroica adesione ed in una costante osservanza etica (protratta per anni e generazioni) di quegli specifici valori etico-politici che avevano fatto grande il Regno del Sud.

Era questo l'elemento decisivo che aveva potuto vedere la realizzazione di una creazione essenzialmente 'artificiale', una vera 'opera regia', o opera 'architettonica' (secondo il concetto ellenico di politica), che sarebbe stato poi un errore micidiale ridurre ad una qualsivoglia spontaneità naturale (ieri di spagnoleschi 'gentilhombres', oggi di borghesi e di popolari, in maniera troppo presuntosa ed immediata ora autoconsideratisi 'todos caballeros'.

Ma questo *qualcosa* veniva ora, qui come nella Francia della restaurazione borghese, ridotto ad un "sangue nuovo ed egualmente puro, il sangue popolare"<sup>59</sup>. Si 'dimenticava', lungo questa deriva, l'esperienza acquisita da determinate famiglie, da un intero ceto, che pure fra 1812 e 1820 non avevano dimenticato il modello in cui si erano codificati i suddetti valori, né la sua difesa - tante volte al prezzo di carcerazioni ed esilio - e cioè quella 'capacità politica' di porsi come ceto intermedio fra il potere monarchico (accentratore, livellante) e l'anarchia di non più raffrenate e guidate istanze popolari.

E qui il rodus ac salta: il qui cos' definito "sangue nuovo ed egualmente puro", cioè il "sangue popolare", sino a che punto sarebbe stato in grado di far propria, e fino in fondo, la sostanza di questa eredità durata sette secoli. Sarebbero stati davvero, questi radicalismi democratico-borghesi, naturale frutto dell'impazienza e dell'inesperto ottimismo degli homines novi (troppo spesso inclini a considerare le istituzioni passate come un intralcio a qul moto accelerato che consideravano quale carattere peculiare del progresso stesso) in grado di capire e di assicurare in forme nuove una tale continuità, sia pure nel variare ed ampliarsi delle situazioni e delle istanze? E, di più, senza inorgoglirsi nel rivendicare un ordine radicalmente nuovo?

Del resto una fissità delle forme istituzionali del passato era stata rifiutata *in primis* dall'aristocrazia che abbandonò per tempo (nel 1812 e nel 1820, ed ancora adesso nel 1848) ogni 'privilegio feudale'. Ma il fatto era che dietro questa continuità (a sua volta formalmente evocata nell'iniziale consenso di tutti alla rivoluzione) si stavano corroborando le basi di quel primato della borghesia economica che già i nomi più in vista del liberalismo di orientamento religioso (che univa i cattolici Maistre e Bonald al protestante Burke) avevano indicato come il vero risultato del lungo travaglio fra Rivoluzione e Restaurazione. Un risultato che ora si 'inverava' con la rivoluzione francese del 1830, definita come espressione sintomatica della 'monarchia borghese'?

Una borghesia che, non solo nella Francia di Luigi Filippo, ma anche nel Regno del Sud certamente non era senza radici, ma sempre più si dimostrava incerta sul sistema istituzionale da adottare, oscillando fra un 'repubblicanesimo' ancora indefinito e tentazioni puramente oligarchiche. Avrebbero poi prevalso i progetti solo formalmente intesi

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> *Ibidem*, p. 159.

ad instaurare la 'democrazia', ma sostanzialmente orientati all'immediata acquisizione del potere, facendo leva sullo scontento delle masse popolari, per poi adattarsi - volta a volta - a chi, ed a qualunque titolo, detenesse le leve del governo? Era forse questa la sorte della borghesia meridionale, frantumata fra un unitarismo amministrativo e militare di stampo monarchico sardo-piemontese, ed un volotarismo insurrezionale, mazziniano-garibaldino, a sfondo democratico-populista?

Tutto qui il quesito che si stagliava di fronte ai 'moderati', anche in quella parte di loro che pure sinceramente - per appartenenza o adesione alla nobiltà consapevole di un suo ruolo politico - credevano sinceramente di dover stabilire una mediazione fra passato e presente. Quantunque a tratti confondendosi un'antica e collaudata 'costituzione mista' (una struttura cetuale, politico-economica, quella cioè aggregatasi attorno al 'mito' della costituzione 'anglo-sicula') con un federalismo che troppo giocava sulle distinzioni ed interazioni fra contesti locali, ponendo in ombra il problema della conservazione e della formazione dei ceti dirigenti.

E qui, indubbiamente, è pur vero che una possibilità c'era di stabilire una mediazione, se almeno uno, quello fondamentale, degli elementi costitutivi dell'edificio politico del parlamentarismo siciliano rimaneva in piedi, ossia il fattore religioso, sin qui - e non a caso - assunto come elemento aggregante e condizionante le scelte da fare relative ad un fondamento etico-religioso dell'ordinamento.

Un ordinamento che sotto forma monarchica o repubblicano-federale, sarebbe stato comunque la cosa da salvaguardare, sia contro l'assolutismo monarchico che contro l'anarchia popolare. Ma una tale conservazione poteva attuarsi non già attraverso statiche forme di privilegi senza più funzioni (che del resto il ceto 'aristocratico-liberale' aveva appunto rinnegato da tempo), ma attraverso una rivoluzione che recuperasse l'originario ruolo di tutta una serie di corpi intermedi, che ora una parte della borghesia (quella di tendenze oligarchiche) cercava di inglobare in una sua reductio ad unum (che poi sarebbe stato il veicolo dell'approdo all'unitarismo sardo-piemontese). Una rivoluzione che mostrava già una deriva verso l'attacco, in gran parte strumentale ed immotivato, alle proprietà ecclesiastiche, come si sarebbe palesato di lì a pochi mesi nei confronti particolarmente degli Ordini regolari. C'ra già l'inquietante antefatto di quanto si era verificato già nel 1820 nel corso del Regime costituzionale napoletano, suscitando la chiara denuncia di Gioacchino Ventura di Raulica (Considerazioni sopra de'Regolari)60 e

insospettato liberale: Gioacchino Ventura, negli anni 1821-26 della terza restaurazione napoletana, in: Popolo, nazione e democrazia tra Ottocento e Novecento. Studi in onore di

60 Su questo aspetto rinvio a: P. PASTORI, Ventura lettore di Bonald, in: Gioacchino

\_

Ventura e il pensiero politico d'ispirazione cristiana nell'Ottocento. Atti del seminario internazionale. Erice, 6-9 ottobre 1988, Firenze, Olschki, 1991, pp. 213-216; ID., Un insospettato antesignano del liberalismo cattolico. Nuove coordinate per una biografia politica di Gioacchino Ventura di Raulica, in: 'Annali di Storia Moderna e Contemporanea. Istituto di Storia moderna e contemporanea. Università Cattolica del sacro Cuore', II, 1996, n. 2, pp. 191-211; Gioacchino Ventura di Raulica e la costituzione napoletana del 1820. Presentazione di Mario D'Addio. Lecce, Milella, 1997; Introduzione, collazione delle diverse versioni fra 1820-25, e note a:] Gioacchino VENTURA di RAULICA, Gli scritti del 1820. Dall'adesione alla rivoluzione costituzionale al deluso riflusso conservatore. Con una premessa di Mario D'Addio. Firenze, Stabilimento Poligrafico Fiorentino, 2005; Volontà della Nazione e Sovranità popolare in un

determinando il suo distacco dall'adesione inizialmente da lui data, come primo cattolico liberale, a quella che si era posta come una rivoluzione costituzionale nel luglio del 1820.

**2**. Il discorso di Ruggiero Settimo per l'inaugurazione del Parlamento (25 marzo 1848).

A Palermo, frattanto, l'attività del *Comitato general*e era terminata con il *Discorso* del suo presidente, Ruggiero Settimo, per l'inaugurazione del Parlamento, il 25 marzo 1848, dove si rivolge sia ai "*Signori Pari*" ed ai "*Rappresentanti dei Comuni di Sicilia*" ossia persone fisiche ed istituzioni che poi, come si è accennato, scompariranno politicamente nel preteso riadattamento della 'anglo-sicula' costituzione del 1812. Infatti, non fu tanto un adattamento, quanto piuttosto una sostanziale trasformazione in senso 'democratico' di quella costituzione. Trasformazione che andava oltre il pur necessario rammodernamento del costituzionalismo aristocratico-borghese del 1812 e del 1820.

Un adattamento di forme necessario per accogliere i nuovi ceti emergenti, ma che per rispettare la sostanza delle istituzioni tradizionali avrebbe dovuto perfezionare il sistema pluricetuale (con un'osmosi intercetuale, multifunzionale, interattiva) e non annientarlo.

Anzichè una distinzione di ceti, di funzioni, di ruoli (come del resto sussisteva in Inghilterra e come sino a trent'anni prima avevano cercato di rammodernare lo Stato prussiano personalità come Karl von Stein e Wilhelm von Humboldt) qui dunque la formula bipolare, antagonistica, fra 'popolo' ed 'aristocratico-borghesi'.

Ecco i termini di un'ideologia dalle implicazioni 'antagonistico-dialettiche', astraenti dalla valutazione oggettiva delle capacità e delle distinzioni cetuali-funzionali. Da qui la prospettiva astratta, ideologica, di una dialettica creduta necessaria e risolutrice, per la quale l'antitesi della 'Camera alta', la Paria, dovrà - per un processo di razionalizzazione immanente la storia - essere inglobata di una sintesi di cui si poneva come protagonista unico il 'popolo', in realtà il ceto che si auto-definiva suo interprerte e rappresentante.

Un protagonista unico che alla fine travalicherà qualsiasi suggestione di una possibile surrogazione dell'antica complessità dei corpi in una 'federazione' - quale fra gli altri veniva rivendicata da Francesco Paolo Perez (nel segno di un liberalismo molto prossimo alla teorizzazione dei limiti al potere dello Stato sostenuta da Wilhelm von Humboldt nel corso della Rivoluzione francese ed alle sue implicazioni unitarie)<sup>62</sup> - di

Arduino Agnelli. Università degli Studi di Trieste. Trieste, Edizioni Università Trieste, 2005, pp. 145-163.

<sup>61</sup> Ruggiero SETTIMO, Discorso del Presidente del Comitato generale all'apertura del General parlamento di Sicilia nel giorno XXV marzo, in: Collezione ufficiale degli Atti del Comitato generale di Sicilia dell'anno 1848, cit., [Num. 109], p. 248.

<sup>62 &</sup>quot;Quando il salutare convincimento prevarrà - e già parmi imminente - che le nazioni non sono agglomero [sic] d'individui, ma associazioni di stati, o di provincie; che lo stato e la provincia non sono che associazioni di municipi; che il municipio è associazione di classi, di istituzioni, di famiglie; che ciascuna di queste entità sociali crea complessi negli individui diritti indipendenti dal potere politico, e che solo a quello sottostanno in quanto valga tenerli nei limiti delle proprie competenze, allora solo si vedrà frenata nei suoi giusti confini la sovranità nazionale, e però il dispotismo di qualsiasi nome o natura" (F. P. PEREZ, F. P.

ceti locali, i municipi (ossia comuni), i distretti (accorpamento di municipi), le province (incentrate sulle grandi città).

Allora, coloro che si professarono convinti 'federalisti e liberali' - come Emerico Amari, Francesco Ferrara e Paolo Perez - finirono per accorgersi dell'esito di questa dialettica ideologica, imposta ai fatti ed alle situazioni, che si veniva configurando nei tratti inquietanti con cui si presentava lo Stato unitario, quello cui miravano con prospettive diverse sia i monarchici piemontesi che Mazzini ed i repubblicani che a lui inizialmente si i ispiravano.

Questi ultimi, però, i 'repubblicani mazziniani', non diversamente dai 'democratici radicali', si sarebbero gradualmente trasformati anch'essi - da inconsapevoli gregari, contingentemente ausiliari al processo di unificazione e di livellamento che alla fine del processo si sarebbero delineate con più evidenza, nel senso di una precisa determinazione di inglobare o eliminare dalla scena politica sia le precedenti distinzioni cetuali che le autonomie locali, federaliste o municipaliste.

In realtà, questo processo ebbe un decisivo protagonista locale, isolano, nella transizione verso lo Stato unitario. Un protagonista dal volto cangiante, che avrebbe disvelato un'ambizione di dominio oligarchico che dapprima lo indusse ad abbandonare la crisalide 'democratica' (la 'pretesa' di rappresentare il popolo) e quindi ad adattarsi al disegno unitario della monarchia sabauda, che a sua volta da sardo-piemontese si sarebeb imposta come 'italiana'.

Se non sembra che nel discorso di Ruggiero Settimo traspaia una qualche consapevolezza dell'incombenza di una tale deriva, d'altra parte non c'è nemmeno alcun accenno di un'eventuale condivisione del proposito di radicale trasformazione della costituzione del 1812. Del resto, anche qui lui stesso l'aveva assunta a referente dell'opposizione a Napoli anche da da lui capeggiata nel 1820. Resta dunque il fatto che sino a questo inizio della rivoluzione siciliana del 1848 nelle parole di questo personaggio di spicco del liberalismo autonomista-parlamentare isolano sussista invece la convinzione che si trattasse ancora di attuare il recupero delle tradizioni siciliane quantunque nel contesto di una federazione italiana con gli altri stati.

Dalle parole pronunciate nell'occasione dell'apertura del parlamento intanto appare chiara in Ruggiero Settimo l'intenzione di identificare il successo della rivoluzione siciliana con un disegno della "mano della Provvidenza", del resto già annunciato dalle riforme di Pio IX<sup>64</sup>. Un disegno che - sottilinea Ruggero Settimo - ora ha animato il popolo di quel "sentimento profondo, vitale" che ha sempre animato i Siciliani, come un grande "amore per la libertà" e della "coscienza dei nostri diritti costituzionali".

PEREZ, La Rivoluzione siciliana del 1848. A cura di Antonino De Stefano. Palermo-Firenze, M. Sciascia editore, 1957, p. 38).

<sup>63</sup> E proprio Perez indica nel "fusionismo unitario" di Mazzini la matrice della polemica antifederalista dei giornali della Toscana, che vomitano ingiurie "contro i promotori dell'idea federativa", arrivando a dichiarare "discreditata" e "parto di menti retrograde" la Confederazione italiana(Ib., p. 57 e n.)

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Ruggiero SETTIMO, Discorso del Presidente del Comitato generale all'apertura del General parlamento di Sicilia ..., cit., p. 249.

<sup>65</sup> *Ibidem*, l. c.

Qui comunque l'immediato protagonista della rivoluzione è anche per Ruggiero Settimo il 'popolo'. È stato infatti il 'popolo di Palermo' che ha affidato al Comitato generale la guida dell'insorgenza, da lui stesso iniziata<sup>66</sup>. "Il Comitato generale creato dal popolo di Palermo" (dal popolo "desideroso di consiglio nella lotta impegnata") sin da questi primi giorni della rivoluzione ha trovato "in questo sentimento il simbolo della rivoluzione Siciliana".

Ecco quello che ha permesso al Comitato generale - sottolinea Ruggero Settimo - di rispondere a Ferdinando II "che la Sicilia non avrebbe posato le armi, se non quando riunita in general Parlamento in Palermo, avesse adattato ai tempi la Costituzione che per tanti secoli avea posseduto", e che, "riformata nel 1812 sotto l'influenza dela Gran Bretagna, non si era mai osato di toglierle apertamente".

Un altro importante motivo del *Discorso* è - come si è accennato - sin dall'inizio l'identificazione fra la rivoluzione siciliana e la causa dell'indipendenza della nazione italiana, della "gran famiglia italiana" <sup>69</sup>. Tema che poco dopo Ruggero Settimo riprende e sviluppa in un significativo parallelo argomentativo. Da un lato, evoca infatti la "miracolosa unanimità" dei molteplici elementi che costituiscono il complesso della società siciliana ("delle città, delle classi, di tutti quanti gli abitatori dell'Isola"), determinandone la "concorde adesione" alla rivoluzione. D'altro lato, Ruggoero Settimo stabilisce appunto il parallelo con l'adesione ai progetti di unificazione italiana che sta prendendo forma attiva nelle motivazioni della resistenza della città di Messina, "che innalzò in faccia ale batterie il vessillo tricolore" <sup>770</sup>.

La restante parte del *Discorso* fornisce invece una versione delle motivazioni del conclusivo fallimento dell'intermediazione di *Lord* Minto, ricapitolando poi articolatamente i diciotto punti su cui inizialmente il Comitato generale aveva concordato con questo diplomatico britannico, nel senso cioè delle condizioni per rinunciare alla divisione dalla monarchia borbonica. Condizioni poste come imprescindibili per Palermo<sup>71</sup>. Condizioni che evidentemente Ferdinando II non era disposto ad accettare. E fra queste, non ultima, quella di un

<sup>66 &</sup>quot;Il Comitato ha avuto fede nella rivoluzione, e fiducia nel popolo. Il Comitato ha avuto fede nel sentimento politico che fu sempre in fondo del cuor d'ogni siciliano, l'amore cioè della libertà, la coscienza dei nostri dritti costituzionali, e la convinzione che la Sicilia non dovesse dipendere da nessun altro Stato" (Ib., l. c.).

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> *Ibidem*, pp. 249-250.

<sup>71</sup> Fra cui: - che il sovrano conservasse il titolo di Re delle Due Sicilie; - che il suo rappresentante in Sicilia avrebbe continuato a chiamarsi Vicerè (ma avrebbe dovuto essere un membro della famiglia reale o un Siciliano, ed irrevocabilmente fornito dell'alter ego, "con tutte le facoltà e tutti i vincoli che la Costituzione del 1812 dà al potere escutivo"); - che gli "impieghi diplomatici, civili e militari, e le dignità ecclesiastichè" della Sicilia fossero "conferiti a'soli Siciliani e dati dal potere escutivo residente in Sicilia"; - che "fosse riconosciuta e conservata la nostra attuale coccarda e bandiera tricolore"; - che si consegnasse alla Sicilia la "quarta parte della flotta, delle armi e dei materiali di guerra esistenti fin'ora, o l'equivalente in denaro"; - che tutti gli affari "di comune interesse si determinassero di accordo tra i due Parlamenti"; - che formandosi la "lega commerciale o politica con altri stati Italiani, siccome è vivo desiderio di Ogni siciliano, la Sicilia vi fosse rappresentata distintamente al par di ogni altro stato, da persone nominate dal potere esecutivo che risederà in Sicilia" (Ib., pp. 252-253).

separato Parlamento isolano e di una costituzione sul modello di quella 'anglo-sicula' del 1812, sia pure 'rivisitata'.

Comunque, - spiegava poi Ruggiero Settimo - le trattative furono interrotte dopo che Lord Minto ritornò da Napoli recando la ferma opposizione, la protesta, di Ferdinando II "contro qualunque atto che potesse aver luogo in Sicilia, e non fosse pienamente in conformità ed esecuzione (queste son le parole dell'atto) ai decreti del 6 marzo, agli statuti fondamentali ed alla costituzione da lui giuratà"<sup>72</sup>. Si trattava ovviamente della costituzione che, in tutta fretta, Ferdinando II aveva concessa, il 10 febbraio 1848, con il titolo di Costituzione del Regno delle Due sicilie. Documento modellato sulla base della costituzione francese del 1830, che comunque si configurava come del tutto incompatibile con il proposito dei Siciliani, appena insorti, di predisporre un loro Statuto, tale da adattare ai tempi attuali l'antica Costituzione 'anglo-sicula'. Questo anche se, - come si è accenato – questo documento venne emanto più tardi, con il titolo di Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento.

## **3.** Il rifiuto di Mariano Stabile alla mediazione proposta (il 13 aprile 1848) dai liberali napoletani.

Ma intanto, a Napoli, essendo succeduto al ministero affidato da Ferdinando II al liberale Bozzelli quello guidato da Troya, il quale aveva fama "di lealtà e di sincero amore alla causa italiana", tanto che in effetti, di pieno accordo con i ministri (Ferretti, Dragonetti, Imbriani, Conforti), acconsentì alle insistenze di quanti (come Poerio), asserivano la necessità di 'venire incontro' alle richieste dei Siciliani. Pertanto, dal Ministero liberale napoletano venne inviato in Sicilia Giovanni Raffaele (che giunse a Palermo il 13 aprile 1848), latore di una proposta di riconciliazione, esposta poi in una riunione, in casa dello stesso Ruggiero Settimo, davanti ai più influenti membri del Comitato generale palermitano, fra i quali Crispi e Mariano Stabile (ora ministro degli Esteri).

Una proposta, questa dei liberali napoletani, molto generosa, in quanto prevedeva anzitutto ogni "l'oblio del passato", a condizione: sia dell'unione personale delle due pari del Regno sotto il Borbone; sia - comunque - con la restituzione ai Siciliani della costituzione del 1812, quantunque opportunamente "riformata secondo le esigenze dei tempi". Condizione prelimare, però, quella dell'immediato sgombro della Cittadella di Messina da quelli che si definivano i contingenti rivoluzionari. Si aggiungeva peraltro anche l'offerta di partecipare ad una futura spedizione contro l'Austria, nel Lombardo-Veneto (per la quale si offrivano ai Siciliani stessi 12.000 fucili)75.

Proposte queste dei liberali napoletani che avevano come inespresso presupposto il comune interesse con i liberali siciliani a prevenire

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> *Ibidem*, pp. 253-254.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Socrate CHIARAMONTE, Il programma del '48 e i partiti politici in Sicilia, in: 'Archivio Storico Siciliano. Pubblicazione periodica della Società siciliana per la Storia patria', N. S., XXVI [1901], p. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> *Ibidem*, 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> *Ibidem*, 1. c.

un'eventuale ritorno reazionario del Borbone, nel caso che questi avesse ancora una volta violato i patti giurati<sup>76</sup>.

Proposta generosa ed interessante cui inclinavano alcuni dei più prestigiosi membri delle diverse componenti del *Comitato generale* (fra cui Crispi e lo stesso Ruggiero Settimo). Tuttavia, fu proprio Mariano Stabile - non volendo in sostanza alcuna trattativa con Napoli - che, autorevolmente, in qualità anche di ministro degli Esteri, rifiutò la proposta, addirittura abbandondo la riunione, con il pretesto di doversi urgentemente recare alla Camera. Precisò, allontanandosi, che lì, alla Camera si sarebbe potuta discutere meglio la questione, ma in cuor suo ben deciso a farvi dichiarare la decadenza della dinastia borbonica dal Regno di Sicilia<sup>77</sup>.

E così, difatti, avvenne. Il popolo, in tumulto, si scatenò ad abbattere ovunque le statue dei Borbone, proprio mentre i due rami del Parlamento siciliano firmavano tutti l'atto di decadenza della Dinastia.

Era l'inizio di una vera rivoluzione la cui onda d'urtò da Palermo si riflesse nella stessa Napoli, prefigurando non solo il cambio di dinastia ma l'ipotesi stessa di costituire una repubblica. Del resto, su tale ipotesi proprio Giuseppe La Farina (per quanto di convinzioni repubblicane) a fine giugno 1848 espresse a Mariano Stabile i suoi dubbi sull'opportunità di dichiarare la repubblica. Ricordava, da un lato, la lealtà, il coraggio manifestato da Carlo Alberto inn favore della causa unitaria, accennando peralto all'eventuale ostilità della Francia alla creazione di una repubblica italiana. Eventualità in cui Parigi vedeva un pericolo per la sua egemonia nell'Alta Italia, inclinando quindi ad un'Italia fatta di 'repubblichette'<sup>78</sup>.

A questa lettera rispondeva (all'inizio di luglio) lo stesso Mariano Stabile, il quale - palesando a La Farina la sua stima ed una comunanza di sentimenti repubblicani - ammetteva anch'egli di avere il convincimento che in questo momento non vi fosse altra finalità e motivazione politica che quella di assicurare alla Sicilia "la sua indipendenza, ed un governo monarchico libero"<sup>79</sup>. Tanto più - precisava - perché ora si fingono 'repubblicani' coloro che erano spie e servi dell'antico regime. E dunque lasciare loro spazio vorrebbe dire aprire la via all'anarchia, ed al successivo, inevitabile ritorno dei Borbone<sup>80</sup>.

**4**. L'inizio della deriva radical-democratica nell'attacco alla Chiesa fra il lugliosettembre 1848.

Tuttavia, una tanto apparentemente solida convergenza di posizioni sia fra i liberali siciliani di orientamento monarchico e quelli di idee

<sup>77</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> *Ibidem*, 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> *Ibidem*, pp. 155-156.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> *Ibidem*, p. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> D'altro canto, l'ipotesi repubblicana rimase viva ancora agli inizi dell'anno seguente, quando cioè, il 17 febbraio 1849, Michele Amari scriveva da Parigi al marchese di Torrearsa, al quale - pur dichiarando la sua personale opinione che la repubblica federale fosse il solo governo che conveniva all'Italia unita - esprimeva la convinzione che, se in questo momento avessero avuto successo le impazienze dei repubblicani, certamente l'Inghilterra avrebbe abbandonato i Siciliani, mentre la Francia si sarebbe posta come protettrice della monarchia borbonica (*Ib.*, p. 158n).

repubblicane, sia - più in generale - fra l'orientamento prettamente laico e quello cattolico che trasversalmente attraversava i due schieramenti venne interrompendosi per diversi mitivi. Intanto, sulla questione della *Parìa*, ma anche a proposito del ruolo della Chiesa, dei suoi organismi e dei suoi beni. Tutto inizia a partire da quando si cominciò a discutere (nei giorni 8-9 giugno 1848) l'articolo primo del progetto di Statuto, che riguardava proprio la religione dello Stato e le prerogative sovrane<sup>81</sup>.

Poi la questione peggiora con la proposta di La Farina, il 30 luglio del 1848, "sei mesi dopo lo scoppio dei moti siciliani", di una mozione che chiedeva la soppresione dei Gesuiti, in questo argomentative riprendendo le posizioni di Gioberti nettamente ostili alla Compagnia<sup>82</sup>. Ad agosto venne la legge in tal senso. E questo malgrado che i Gesuiti avessero tenuto una condotta sincera, e comunque particolarmente cauta nei confronti della rivoluzione<sup>83</sup>.

Da qui un motivo di distacco all'interno dello schieramtno dei liberali siciliani, fra i moderati ed i radical-democratici. Intanto, perché molti dei protagonisti della rivoluzione erano legati alla Compagnie, essendo usciti dalle loro scuole (tanto che si può asserire "la filiazione diretta di buona parte della classe dirigente siciliana dalla scuola dei gesuiti")<sup>84</sup>. Inoltre, personalità come Luigi Taparelli d'Azeglio, figura di punta dell'ambiente gesuita palermitano, non dissentivano affatto dalle posizioni neo-guelfe di Gioberti. Ed anzi proprio a Taparelli d'Azeglio toccò il compito di tener aperti i rapporti con "il liberalismo non indifferente verso la religione cattolica", ossia un "liberalismo nutrito più dello storicismo della Restaurazione che del radicalismo illuministico"<sup>85</sup>.

Nondimeno, un ulteriore passo verso la rottura fra liberali moderati ed i democratico-radicali avvenne fra l'agosto ed il settembre 1848, quando cioè Filippo Cordova (divenuto titolare del Dicastero delle Finanze, affidatogli dal governo guidato dal marchese Vincenzo di Torrearsa) presentò in Parlamento, l'11 settembre 1848, la legge per la vendita di parte dei beni ecclesiastici. Una misura che, a sua volta, La Farina considerò utile a legare alla rivoluzione costituzionale siciliana una classe di nuovi proprietari, ma che finì per alienare il sostegno al regime costituzionale da parte dei liberali moderati<sup>86</sup>. Del resto una tale legge ebbe l'effetto di determinare l'alleanza fra questa nuova borghesia di proprietari terrieri e gli antichi proprietari feudali, in danno sia del più debole degli antichi ceti privilegiati (appunto il clero), sia dei piccoli proprietari, i quali non avevano i mezzi per acquistare i beni ecclesiastici ora alienati e di ingrandirsi a loro volta<sup>87</sup>.

VIII. Un rivelatore confronto fra lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia [decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento] sia con la

<sup>81</sup> Ibidem, p. 174n.

<sup>82</sup> Gabriele DE ROSA, Introduzione, a: I Gesuiti in Sicilia e la Rivoluzione del '48, con documenti sulla condotta della Compagnia di Gesù e scritti inediti di Luigi Taparelli d'Azeglio. Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1963, p. 10.

<sup>83</sup> *Ibidem*, 1. c.

<sup>84</sup> *Ibidem*, pp. 13-15.

<sup>85</sup> *Ibidem*, 1. c.

<sup>86</sup> Rosario ROMEO, Il Risorgimento in Sicila. Bari, Laterza, 1970, pp. 328-329.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Salvatore Francesco ROMANO, *Momenti del Risorgimento in Sicilia*, Messina-Firenze, Casa editrice G. D'Anna, 1952, p. 100.

Costituzione del Regno delle Due Sicilie [concessa da Ferdinando II il 10 febbraio 1848], sia, e soprattutto, con lo Statuto del Regno di Sardegna [concesso da Carlo Alberto il 4 marzo 1848].

## 1. L'unità italiana sabaudo-garibaldina cancella le tradizioni istituzionali del del Sud

È un fatto che nel momento in cui si realizza l'Unità italiana, fra 1859-60, non troverà alcuna accoglienza il modello di istituzioni e di prassi parlamentare che in Sicilia aveva da gran tempo acquisito la dimensione di una *nuova patria* (o *nazione*) *comune* a genti e tradizioni diverse. Un modello che pure esisteva da secoli nell'Isola, e che era stato rammodernato sotto la spinta di autonome istanze liberali (prima ancora che dal decisivo apporto del costituzionalimo britannico quale prese corpo nella costituzione del 1812).

Un modello che avrebbe potuto fornire esempio di una prassi collaudata nel tempo, dalla quale era pur risultata un'armonica dilettica fra distinti contesti (la diversa 'personalità delle leggi'), tutti compresi nel medesimo ordinamento parlamententare, resi coesivi in ragione del consenso, di una soluzione condivisa, della diretta partecipazione. Erano stati questi i comportamenti storicamente collaudati nella storia siciliana, codificati nella secolare costituzione materiale e nel 1812 rammodernati nella costituzione formalmente scritta, che i liberal-moderati rivoluzionari del 1848 volevano rammodernata ulteriormente.

Era pur stata quella 'anglo-sicula' una costituzione elaborata a più mani. Intanto, dall'abate Paolo Balsamo (valente economista), con il sostegno politico, il consiglio e l'incoraggiamento di personalità d'alto lignaggio, di aristocratici e liberali come i principi di Belmonte e di Castelnuovo. Ma redatta anche grazie al patronato di un rappresentante liberale del Governo inglese, *Lord* Bentinck, tanto da rappresentare una costituzione valida non solo sul momento (contro cioè il modello imperiale francese), ma ancor prima contro la minaccia giacobina di un livellamento egalitario che risultava ai liberal-moderati siciliani come l'interfaccia dello stesso assolutismo di Ferdinando IV di Borbone.

Avrebbe quindi ragione, oggi, lo storico Roberto Martucci a sottolineare come questa costituzione 'anglo-sicula' del 1812 fosse ben più avanzata dello *Statuto albertino* del 1848, peraltro rimasto troppo a lungo l'unica carta costituzionale dell'Italia unita, cioè fino alla nostra carta repubblicana?

Di sicuro si può dire che tale modello siciliano di una patria comune (comune a genti e tradizioni diverse) si ripropose proprio nel mezzo della crisi degli Stati italiani nel fatidico 1848, assumendo subito il carattere di documento il più storicamente sperimentato ed il più completo in termini di rappresentanza parlamentare. Quindi un modello di per sé capace di fronteggiare l'assolutismo monarchico ed il centralismo statalistico, surrettiziamente insito anche nelle diverse forme di costituzionalismo, allora octroyé da alcuni sovrani italiani, non senza una parvenza di adesione ai progetti di unità federativa e di una Lega italiana. La sequenza di frettolose concessioni di costituzioni e statuti da parte di questi Sovrani italiani, subito dopo l'insorgenza della rivoluzione siciliana (nel gennaio 1848), ne è testimonianza palese.

Tuttavia, ancora una volta dopo il 1820, é l'anglo-sicula costituzione del 1812 che si pone come il referente immediato dello *Statuto fondamentale del* Regno di Sicilia, decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento siciliano<sup>88</sup>, peraltro inteso a rivedere sostanzialmente la stessa costituzione 'anglo-sicula', come del resto già annunciato nel proclama emesso dal *Comitato generale* siciliano il 2 febbraio 1848.

In questo proclama sono espresse chiaramente sia l'intenzione di convocare un *parlamento generale* dell'Isola (con il compito di procedere appunto alla revisione della costituzione del 1812), sia di esercitare le funzioni di governo provvisorio in tutta la Sicilia, sin quando non si fosse riunito il suddetto parlamento<sup>89</sup>.

Nel frattempo, a Napoli, con un decreto del 29 gennaio 1848, Ferdinando II di Borbone cerca in qualche modo di reagire al pericolo rappresentato dagli eventi siciliani. Si affretta ad annunciare la concessione di uno *Statuto*, cosa che poi avvenne di lì a pochi giorni, il 10 febbraio seguente (con il titolo di: *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*).

In Sicilia, da parte sua il *Comitato generale* reagì con una dichiarazione nella quale si sottolineava il fatto di non accettare tale Statuto, argomentandone i motivi in termini di difesa dell'antico parlamento siciliano e di una propria costituzione, di cui si prospettava l'adattamento formale alle nuove istanze di partecipazione. E si precisava, inoltre, che non si sarebbero deposte le armi se non quando si fosse radunato questo nuovo *General parlamento* siciliano ed si fosse attuata la revisione della Costituzione del 1812 in uno *Statuto del Regno di Sicilia*<sup>90</sup>.

Nondimeno, tale 'revisione' siciliana venne preceduta sui tempi della sua effettiva emanazione (nel luglio 1848) appunto dalle concessioni delle carte costituzionali da parte di alcuni sovrani degli Stati pre-unitari italiani, i cui sovrani si erano comunque affrettati a prevenire esiti analoghi a quelli della rivoluzione siciliana.

In una sorta di reazione a catena, il 10 febbraio 1848 - dopo la sommossa di Genova (del 3 gennaio) e la rivoluzione di Palermo (appunto del 12 dello stesso mese) - Ferdinando II di Borbone promulga effettivamente la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*<sup>91</sup>. Decisione seguita, il 15 febbraio 1848, da Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, il quale si preoccupa anch'esso di concedere uno *Statuto del Granducato di Toscana*<sup>92</sup>. Poco dopo, il 4 marzo 1848, lo stesso Carlo Alberto promulga lo *Statuto del Regno di Sardegna*<sup>93</sup>. Infine, il 24 marzo 1848, è Pio IX che concede lo *Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa*<sup>94</sup>.

Tuttavia, ai fini del nostro discorso sulla storia non scritta di *Quando il Sud era il Nord*, il vero nucleo della questione verte proprio su quello che si pone come il rivelatore, duplice, confronto fra lo *Statuto fondamentale del* 

91 Costituzione del Regno delle Due Sicilie [10 febbraio 1848], in: Ibidem, 565-573.

<sup>88</sup> Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento, in: A. ACQUARONE-Mario D'ADDIO-Guglielmo NEGRI, Le costituzioni italiane. Milano, Edizioni di Comunità, 1958, pp. 579-587.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Alberto ACQUARONE, Statuto del Regno di Sicilia (1848) [-] Atto costituzionale di Gaeta (1849), in: Ibidem, p. 577.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> *Ibidem*, 1. c.

<sup>92</sup> Statuto del Granducato di Toscana [15 febbraio 1848], in: Ibidem, pp. 634-641.

<sup>93</sup> Statuto del Regno di Sardegna, [4 marzo 1848], in: Ibidem, pp. 662-669.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati della Chiesa [24 marzo 1848], in: Ibidem, pp. 599-607.

Regno di Sicilia [decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento] sia con la Costituzione del Regno delle Due Sicilie [concessa da Ferdinando II il 10 febbraio 1848], sia, e soprattutto, con lo Statuto del Regno di Sardegna [concesso da Carlo Alberto il 4 marzo 1848].

A questo riguardo un indubbio merito storiografico spetta a Roberto Martucci<sup>95</sup> che proprio sul vero significato dello *Statuto albertino* (appunto il poc'anzi citato *Statuto del Regno di Sardegna*) fornisce un'ampia interpretazione sulla sostanziale riduzione di implicazioni rappresentative parlamentari che questo documento riveste sia rispetto alla *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* di Ferdinando II, sia rispetto al rivoluzionario *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia*.

Come giustamente rileva Martucci, il modello cui si ispira lo Statuto Albertino è ripreso quasi puntualmente dalla Charte constitutionnelle concessa (octroyée) da Luigi XVIII in data 4 giugno 1814<sup>96</sup>, a cominciare dall'art. 1, che ricalca gli artt. 5-6 della Charte, e precisamente nel senso che: "La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi" Diverso invece sia il criterio adottato dalla Costituzione del regno delle Due Sicilie, riguardo agli altri culti (all'art.3: "L'unica religione dello Stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l'esercizio di alcun'altra religione") sia il silenzio in proposito manifestato dallo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia (all'art. 1: "La religione dello Stato è la cattolica, apostolica romana. quando il re non vorrà professarla sarà ipso facto decaduto") si

**2**. La summa di poteri del Sovrano nello Statuto del Regno di Sardegna (o Statuto Albertino).

Nello *Statuto Albertino*, le prerogative del Re si dimostrano superiori a quelle del Parlamento e dell'esecutivo, come Martucci evince dall'esame del blocco degli articoli compresi fra il 2 ed il 10. Collocandosi "al centro" di questa Carta fondamentale dello Stato sardo, "il monarca era [...] contitolare del potere legislativo (art. 3), titolare unico del potere di sanzionare e promuovere le leggi (art. 7), contitolare dell'iniziativa legislativa"<sup>100</sup>.

Al re era inoltre attribuito "l'importantissimo potere di scioglimento della camera elettiva e di proroga (aggiornamento) delle sessioni parlamentari senza che fossero predisposti dei vincoli rigidi in ordine alla durata minima di apertura delle Camere", per cui veniva lasciata "alla mercé della prerogativa regia la vita del parlamento", semza che il Presidente del Consiglio potesse farci nulla" 101.

Né soltanto questo, infatti, l'art. 5 dello stesso Statuto ("integrato dagli artt. 6 e 65 che davano base legale a tutte le nomine sovrane") attribuiva al Capo dello Stato, cioè al Re, "la totalità del potere esecutivo", ossia la

<sup>∞</sup> 101aem, p. 33

=

<sup>95</sup> Roberto MARTUCCI, Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001), Roma, Carocci, 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> *Ibidem*, p. 35.

<sup>97</sup> Statuto del Regno di Sardegna, [4 marzo 1848], cit. p. 662.

<sup>98</sup> Costituzione del Regno delle Due Sicilie [10 febbraio 1848], cit., p. 565.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento, p. 579.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> *Ibidem*, p. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> *Ibidem*, l. c.

nomina e revoca dei ministri (per l'art. 65), in "un regime di totale irresponsabilità politica garantito dalla previsione dell'assoluta inviolabilità della persona del re (art. 4)"<sup>102</sup>.

Un concetto ambiguo, questo dell'inviolabilità, sottolinea Martucci, al di là della stessa asmbiguità della nozione, spingendosi qui "fino alle soglie dell'insindacabilità degli atti di governo", insindacabilità del tutto estranea "al moderno costituzionalismo"<sup>103</sup>.

L'art. 5 non si limitava a indicare genericamente nel Re "il Capo supremo dello Stato", ma gli attribuiva "il comando delle armate di terra e di mare, la totalità della dichiarazione di guerra, la responsabilità della firma dei trattati internazionali", e lo sollevava "dall'obbligo di informare integralmente le Camere", per cui poneva le premesse "per una politica regia indipendente da quella ufficiale del governo" 104.

Il fatto che lo *Statuto Albertino* attribuisse al Re una somma di "poteri forti" è confermato - intanto - sia dall'attribuzione in via esclusiva del potere esecutivo (art. 5), sia dalla facoltà di proroga e di scioglimento della Camera dei Deputati (art. 9), sia dalla nomina e dalla revoca dei ministri (art. 65). Inoltre, spettava al Re la stessa "nomina a tutte le cariche dello Stato (art. 6)", ivi comprese la totalità dei Senatori (art. 33) e dell'Ufficio di presidenza del Senato (art. 35)<sup>105</sup>.

## **3**. Le prerogative sovrane nella napoletana Costituzione del Regno delle Due Sicilie.

Ora, rispetto allo Statuto Albertino, quali erano le prerogative che la Costituzione del Regno delle Due Sicilie [concessa poco prima da Ferdinando] riservava al Re? In gran parte queste risultano analoghe, essendo la costituzione francese del 1830 la medesima fonte ispiratrice del documento napoletano. Anche nella Costituzione del Regno delle Due Sicilie il monarca era sia contitolare del potere legislativo (qui all'art. 4, anziché all'art. 3 come nello Statuto Albertino), sia titolare unico del potere di sanzionare le leggi (all'art. 65, anziché all'art. 7), sia contitolare dell'iniziativa legislativa (all'art. 6, anziché all'art. 10 [ma senza la precisazione della priorità che nello stesso art. 10 lo Statuto Albertino si riconosceva alla Camera elettiva per proposte di legge riguardanti i tributi)<sup>106</sup>.

Anche nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* al monarca era attribuito l'importante potere di scioglimento della camera elettiva, nonché di proroga delle sessioni parlamentari (qui all'art. 64, anziché all'art. 9 come nello *Statuto Albertino*). Anche qui, nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* un analogo art. 5 conferiva l'eslusiva del potere esecutivo al Re, l'art. 63 (anziché l'art. 4 dello *Statuto Albertino*). Ma nel definirlo come "il capo supremo dello Stato" si precisava che "la sua persona [...,] sacra e inviolabile", e non era "soggetta ad alcuna specie di responsabilità", dunque andando ben oltre la lettera dello Statuto Albertino, che invece non era esplicità su questa irresponsabilità<sup>107</sup>.

<sup>103</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> *Ibidem*, p. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> *Ibidem*, p. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> *Ibidem*, p. 40.

<sup>107</sup> Costituzione del Regno delle Due Sicilie [10 febbraio 1848], cit., p. 571.

Se in entrambi i documenti un art. 5 conferiva al Sovrano l'esclusiva del potere esecutivo, tuttavia in quello dello *Statuto Albertino* venivano precisate non solo sia la sua titolarità sia del comando delle armate di terra e di mare, sia totalità della dichiarazione di guerra, sia la responsabilità della firma dei trattati internazionali (titolarità che invece nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* venivano definite in uno specifico art. 63), ma anche che il Sovrano era sollevato dall'obbligo di informare integralmente le Camere - come dice Martucci - nel senso che ne doveva dare semplicemente "notizia alle Camere" e solo nel caso "che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune" 108.

Invece, nel sopra citato art. 63 della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* si prevedeva che il Re "negozia i trattati di alleanza e di commercio e ne chiede l'adesione alle camere legislative prima di ratificarli" Qui, divesramente dallo *Statuto Albertino* non si ponevano afftto le premesse che lo Statuto Albertino poneva "per una politica regia indipendente da quella ufficiale del governo" 110.

Per il resto, anche nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* si conferiva al Re una somma di poteri forti, anche se nell'art. 71<sup>111</sup>, precisando - analogamente all'art. 65 dello *Statuto Albertino* - che i ministri sono responsabili, qui non si prevede affatto né la loro nomina, né la loro revoca da parte del Sovrano stesso (come invece prevedeva il suddetto art. 65).

**4.** Il confronto fra il tipo di rappresentanza parlamentare della Costituzione del Regno delle Due Sicilie con quella dello Statuto del Regno di Sardegna (o Statuto Albertino).

Un ulteriore punto di confronto di questo *Statuto del Regno di Sardegna* con la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [concessa da Ferdinando II], verte sull'analisi del tipo di rappresentanza politica previsto dai due documenti. Riguardo '*Camera alta*', qui intitolata *Senato*, l'art. 33 dello *Statuto Albertino* ne precisava la composizione sulla base di "*membri nominati a vita dal Re, di numero non limitato*", scelti fra le categorie indicate dai successivi 21 commi, che in prevalenza comprendevano membri già titolari delle supreme cariche dello Stato, della magistratura e della cultura accademica e della pubblica istruzione<sup>112</sup>. Sola eccezione nei commi 20 (che comprendeva nella scelta sovrana anche "*coloro che per con servizi e meriti eminenti hanno illustrata la Patria*") e 21 (che introduceva un criterio di 'nobilitazione' per meriti meramente censitari, comprendendo: "*Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta, in ragione de'loro beni, o della loro industria*")<sup>113</sup>.

A differenza della 'Camera elettiva', il Presidente del Senato era anch'esso di nomina regia (art. 35), ciò che ne faceva "un interlocutore privilegiato del re"<sup>114</sup>. Al senato, oltre che contitolare nel potere legislativo, veniva

100 MADTILOCI

<sup>114</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 69.

<sup>108</sup> Statuto del Regno di Sardegna, cit., p. 662.

<sup>109</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>MARTUCCI, Op.cit., p. 41.
Costituzione del Regno delle Due Sicilie [10 febbraio 1848], cit., p. 572.</sup> 

<sup>112</sup> Statuto del Regno di Sardegna, cit., p. 665.

<sup>113</sup> *Ibidem*, l. c.

attribuita la rilevante "funzione giurisdizionale di natura politica, ossia quella di Alta Corte di giustizia"<sup>115</sup>, ai sensi dell'art. 36 competente sia nel perseguire "i crimini di alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato, sia per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei Deputati"<sup>116</sup>.

E quindi, rispetto a queste prerogative previste per il *Senato* dallo *Statuto Albertino*, sostanzialmente analoghe erano quelle previste dalla *Costituzione* del Regno delle Due Sicilie (che comunque chiamava la 'Camera alta' ancora con la terminologia della tradizione anglo-siciliana del 1812 e della stessa *Charte* francese del 1814: ossia la *Camera dei Pari*, della quale si precisava (agli artt. 43-44), ossia una stessa composizione sulla base della volontà regia, ancorché - a differenza del documento sardo-piemomontese - invece in quello napoletano non si parlava di *nomina*, ma di *elezione*.

Termine, questo dell' *elezione*, che fa pensare ad un'intenzionale ripresa della tradizionale terminolgia delle terne, presentate allo stesso Sovrano (ad esempio ai sensi dell'art. 224 della Costituzione del Regno delle Due Sicilie, del 1820, relativamente alla scelta dei membri per il *Consiglio di Stato*)<sup>117</sup>. Intenzione che del resto palesa il rinnovarsi dei propositi conciliativi di Ferdinando II (palesati all'inizio del suo Regno), intanto va sottolineato - perché si riprende la medesima intitolazione dello stesso documento costituzionale del 1820 (appunto già allora intitolato: *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*), e - non ultimo - per il recupero della terminologia di *Camera dei pari*, adottata nel 1812, secondo le posizioni più avanzate del costituzionalismo anglo-sassone, nella cosiddetta costituzione 'anglo-sicula' (propriamente: *Basi della Costituzione di Sicilia*)<sup>118</sup>. Intitolazione che invece era stata abbandonata dal Regime costituzionale del 1820, in ossequio al criterio monocamerale derivato dalla Rivoluzione francese.

Per il resto, non diversamente dai Senatori previsti dallo *Statuto Albertino*, anche i *Pari* erano scelti in numero illimitato, e fra alcune specifiche categorie, indicate nei successivi 11 commi dell'art. 47, ossia secondo lo stesso criterio di membri già titolari delle supreme cariche dello Stato, della magistratura e della cultura accademica (qui, però, con esclusione della pubblica istruzione)<sup>119</sup>.

Ma se al primo comma dell'art. 47 si prevedeva anche qui una, diciamo, riserva cetuale nel senso che erano eleggibili tutti coloro che "hanno una rendita imponibile di ducati tremila, posseduta da otto anni", tuttavia non vi era invece un'analoga designazione che l'art. 33 dello Statuto Albertino al comma 20 prevedeva per "coloro che per con servizi e meriti eminenti hanno illustrata la Patria"<sup>120</sup>.

D'altra parte, il Presidente della *Camera dei Pari* era anch'esso di nomina regia (art. 43, anziché l'art. 35), a differenza della '*Camera elettiva*', che invece - anche qui - lo eleggeva dal suo ambito (art. 61, anzichè art.

116 Statuto del Regno di Sardegna, cit., p. 665.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> *Ibidem*, p. 69.

<sup>117</sup> Costituzione del Regno delle Due Sicilie [9 dicembre 1820], in: A. ACQUARONE-Mario D'ADDIO-Guglielmo NEGRI, Le costituzioni italiane, cit., p. 491

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Basi della Costituzione di Sicilia [10 agosto 1812],in: A. ACQUARONE-Mario D'ADDIO-Guglielmo NEGRI, Le costituzioni italiane, cit., pp. 403-460.

<sup>119</sup> Costituzione del Regno delle Due Sicilie [10 febbraio 1848], cit., pp. 568-569.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Statuto del Regno di Sardegna, cit., p. 665.

43)<sup>121</sup>. Analoga anche la funzione giurisdizionale di natura politica, attribuita alla *Camera dei Pari* nella facoltà di costituirsi in *Alta Corte di giustizia* - ai sensi dell'art. 48 (anziché l'art. 36 dello *Statuto Albertino* - competente nel perseguire i crimini di alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato commessi dai membri di entrambe le camere.

Tuttavia un'ulteriore differenza rispetto al suddetto art. 36 dello *Statuto Albertino* emerge invece dall'art. 48 della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*, dove non si prevedeva affatto la competenza di un tale organismo per giudicare i ministri accusati dalla *Camera dei Deputati* (prevista invece dallo *Statuto Albertino* 122.

In quel che attiene ad ulteriori confronti, ancora riguardo alla *Camera dei Deputati* va sottolineato che - non diversamente dallo *Statuto Albertino* - anche quella prevista dalla *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* esprimeva un sistema bicamerale in cui però solo essa era investita di legittimita dal basso, cioè dal voto del corpo elettorale. Sulle altre analogie, va rilevato che - oltre appunto al fatto che entrambe eleggevano al loro interno il loro Ufficio di presidenza - sia nell'uno che nell'altro documento ci si riferisce al concetto che i Deputati "rappresentano la Nazione".

L'art. 50 della Costituzione del Regno delle Due Sicilie, recita infatti: "I deputati rappresentano la nazione in complesso e non le province ove furono eletti" A sua volta lo Statuto Albertino, all'art. 41 dichiara: "I Deputati rappresentano la Nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti" 124.

Precisazione formulata in entrambi i documenti, che comunque assume diversa rilevanza nell'uno rispetto all'altro.

Nella Costituzione del Regno delle Due Sicilie, il referente alla "nazione in complesso" è particolarmente significativo a fronte della stessa rivoluzione siciliana del gennaio dello stesso 1848. Una rivoluzione costituzionale incentrata proprio sulla rivendicazione di una piena autonomia della 'nazione siciliana' rispetto all'incorporamento subìto sin dal 1816 (con il colpo di Stato di Ferdinando IV, che creando il Regno delle Due Sicilie, aveva inglobato la nazione siciliana nella nazione napoletana).

Nello *Statuto Albertino*, il referente alla "*Nazione in generale*" e non alle sole "*provincie in cui furono eletti*" suona come un preventivo rifiuto della prospettiva federalista avanzata dai sostenitori di una *Lega italiana* (sia i neo-guelfi, sia i mazziniani, sia i liberali).

Ma, precisato questo, molto più spazio e contenuto nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* veniva dato - rispetto allo *Statuto Albertino* - alle funzioni della Camera dei Deputati. In effetti, l'art. 41 dello *Statuto Albertino* considerava soltanto i soli requisiti sia di essere sudditi, sia dell'età minima (trent'anni), sia del godimento dei diritti civili), sia di "altri requisiti voluti dalla legge", rinviando cioè a successive decisioni legislative i criteri relativi al censo<sup>125</sup>. Non vi è nemmeno alcuna distinzione fra elettorato attivo e passivo, che al contrario nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* è ben sviluppato, comunque secondo criteri censitari, rispettivamente nei sei commi dell'art. 56 e nei due dell'art. 57<sup>126</sup>.

=

<sup>121</sup> Costituzione del Regno delle Due Sicilie [10 febbraio 1848], cit., p. 570.

<sup>122</sup> Statuto del Regno di Sardegna, cit., p. 665.

<sup>123</sup> Costituzione del Regno delle Due Sicilie [10 febbraio 1848], cit., pp. 569-570.

<sup>124</sup> Statuto del Regno di Sardegna, cit., p. 666.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> Statuto del Regno di Sardegna, cit., p. 666.

<sup>126</sup> Costituzione del Regno delle Due Sicilie [10 febbraio 1848], cit., p. 570.

5. Le differenze che emergono dal confronto fra, da un lato, la napoletana Costituzione del Regno delle Due Sicilie e, dall'altro lato, del sardo-piemontese Statuto Albertino con il rivoluzionario Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento.

Un raffronto fra questi due documenti (sardo e 'duesiciliano') con il rivoluzionario *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento*<sup>127</sup>, evidenzia singolari differenze che testimoniano quanto il Sud e l'Italia intera abbiano perduto con la repressione del Regno di Sicilia nel marzo-aprile del 1849 da parte del Borbone (e poi con l'Unità d'Italia piemontese-garibaldina) in termini di avanzamento sulla via di un costituzionalismo liberal-parlamentare, del resto compatibile con le istanze federaliste attive nell'Isola come nel resto d'Italia prima dell'Unità sardo-piemontese.

Tale *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* risulta, al tempo stesso, sia innovativo, cioè più liberal-democratico, rispetto alla stessa *Costituzione siciliana* del 1812 (cui pure si ispira), sia nettamente contrapposto in senso comunque liberal-parlamentare rispetto alle suddette costituzioni sarda volute rispettivamente da Ferdinando II per il *Regno delle Due Sicilie* e da Carlo Alberto per il *Regno di Sardegna*.

Non va, intanto, dimenticato che, appunto ispirandosi al bicameralismo della Costituzione siciliana del 1812, lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* la innova decisamente, soprattutto in merito alla rappresentanza parlamentare, sostituendo alla *Camera dei Pari* un *Senato*, con chiaro riferimento alla sovranità popolare (art. 5: "*Il parlamento, composto da rappresentanti del popolo, è diviso in due camere, dette l'una dei deputati; e l'altra dei senator?*")<sup>128</sup>.

Su questo punto è particolarmente significativo che alla sola rappresentanza della sovranità popolare venga attribuito il potere legislativo, per un verso appunto diversificando la titolarità parlamentare rispetto a quella della costituzione del 1812 (ancora incentrata sulla Parìa), e per altro verso contrapponendosi alla 'contitolarità' col sovrano prevista per il potere legislativo sia dallo Statuto Albertino e dalla Costituzione di Ferdinando II. Invece è eguale nei tre documenti la titolarità del potere esecutivo attribuita al sovrano.

IX. L'Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia (28 febbraio 1849) concesso da Ferdinando II di Borbone sia a fronte dell'incapacità politica del governo della borghesia liberale napoletana (di attuare le riforme senza scatenare anarchiche rivendicazioni popolari), sia a fronte del reciso rifiuto delle stesse componenti lineral-moderate del Comitato generale palermitano di accettare la precedente Costituzione del Regno delle Due Sicilie11 febbraio 1848).

Successivamente all'apertura del Parlamento siciliano, il 25 marzo 1848, le vicende del ricostituito *Regno di Sicilia* volsero al peggio, dopo che il 10 luglio 1848 lo stesso Parlamento sanziona appunto il nuovo testo costituzionale ed elegge ufficialmente il secondogenito di Carlo Alberto

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> *Ibidem*, p. 579.

(Alberto Amedeo, duca di Genova) a "Re dei siciliani". Elezione che non venne accettata dal suddetto Duca.

Sugli antefatti, in relazione al complesso scacchiere italiano ed europeo, in questi frangenti, nel Regno delle Due Sicilie, Ferdinando II, acquietati per il momento i Napoletani con la concessione, il 10 febbraio 1848, della suddetta Costituzione del Regno delle Due Sicilie si trova a fronteggiare una nuova forte resistenza della Sicilia, sempre più decisa a combattere le antiche e mai sopite intenzioni annessionistiche di Napoli.

Una resistenza che nasce con il *Vespro*, nel XIII secolo, e che si perpetua fra XIII-XVII secolo, con gli Aragonesi ed i Viceré spagnoli, fino al duro confronto con Ferdinando I di Borbone, sia nel 1810-16 che nel 1820-21. Una resistenza che, appunto nel mito del Vespro, Michele Amari aveva evocato nel 1842 con il suo libro intitolato *Un periodo delle istorie siciliane del XIII secolo*, che venne costretto ad esulare da Napoli\*

Nel 1849, a fronte di un crescendo di resistenze da parte della Sicilia, Ferdinando II, invia le truppe contro Palermo (al comando del generale Carlo Filangieri, principe di Satriano), poi - per la mediazione di Francia ed Inghilterra - accetta un armistizio e concede quella che è sembrata la finzione di un'extrema ratio, cioè la concessione di un vero e proprio 'statuto speciale' per la Sicilia, quale appare l'*Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia*, 'concesso' il 28 febbraio 1849<sup>130</sup>.

In sé, questo *Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia*, conteneva non poche concessioni alle istanze siciliane, come si evince dalla generale impostazione e da alcuni articoli specifici. Nell'art. 2 si legge: "La Sicilia sarà sempre uno Stato indipendente. Il re dei Siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese. Ciò avvenendo sarò decaduto ipso facto [...]"<sup>131</sup>. Nell'art. 4: "Il potere di far leggi interpretarle e derogare ad esse appartiene esclusivamente al Parlamento"<sup>132</sup>. Nell'art. 5, relativamente al parlamento bicamerale si ripropone la ricostituzione della Parìa<sup>133</sup>- già prevista dalla Costituzione 'anglo-sicula' del 1812 e dalla Costituzione del regno delle Due Sicilie del 10 febbraio 1848.

Quando poi i Siciliani respinsero il suddetto *Atto costituzionale di Gaeta*, le ostilità ripresero con esito per loro sfavorevole. Allora, il 26 aprile 1849 il capo del governo, Ruggero Settimo, dopo aver trasmesso i suoi poteri alla municipalità di Palermo, abbandona l'Isola. Ma Palermo non si arrese senza combattere accanitamente, e solo il 15 maggio le truppe napoletane poterono entrare in città, ponendo definitivamente fine al nuovo esperimento costituzionale della Sicilia<sup>134</sup>.

Rientrato in possesso della Sicilia, Ferdinando non pensò più ai suddetti suoi tentativi di riforma costituzionale.

Dopo aver fatto chiudere con la violenza - a motivo dei tumulti scoppiati a Napoli il 15 maggio 1848 - il Parlamento napoletano e sospesa la Costituzione del Regno delle Due Sicilie (da lui stesso concessa il 10 febbraio

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Alberto ACQUARONE, Amari Emerico, in: DBI, II, p. 578.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Atto Costituzionale di Gaeta per la Sicilia [28 febbraio 1849], in: A. ACQUARONE-Mario D'ADDIO-Guglielmo NEGRI, Le costituzioni italiane, cit., pp. 588-593.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> *Ibidem*, p. 579.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> *Ibidem*, pp. 591.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> *Ibidem*, l. c.

1848), e dopo aver invano concesso l'*Atto costituzionale di Gaeta per la Sicilia* (il 28 febbraio 1849) - ; alla fine Ferdinando II disciolse definitivamente il Parlamento napoletano (il 12 marzo 1849).

Quando poi venne annullato, per il successo militare delle armi napoletane, lo *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale parlamento* siciliano, alla fine Ferdinando II non pensò più ad alcuna riforma costituzionale, sinché *in extremis* riesumò la *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* del 10 febbario 1848, richiamandola in vigore il 1 luglio 1860 e convocando il Parlamento per il 10 settembre successivo<sup>135</sup>.

**X**. L'assenza di una rappresentatività politica del Meridione a seguito del centralismo di impronta piemontese dopo l'Unità attuata a colpi di invasioni, plebisciti e di dittature nei confronti degli altri Stati 'pre-unitari'.

Venendo ora alla fase successiva alla conquista del Regno delle Due Sicilie ad opera dello Stato sardo-sabaudo (che si metamorfosa in Stato italiano), assumono una particolare rilevanza per capire le sorti del Sud i criteri di eleggibilità che ai sensi del laconico art. 39<sup>136</sup> e del, già citato, art. 40 dello *Statuto Albertino* vennero adottati nei due decenni successivi all'Unità.

Ne risulta quella subitanea eclissi del criterio adottato nella conquista garibaldina del Meridione - ossia il "convolgimento nei "plebisciti a suffragio universale maschile, del 20 e 21 ottobre 1860" - considerato dallo Stato unitario sardo-italiano pericoloso (nel "timore che masse incontrollate di nuovi elettori rurali potesse farsi strumento della Chiesa e delle cessate dinastie per affossare il progetto liberale unitario"), e quindi da sostituire con una chiusura fortemente censitaria, quale quella che caratterizza fra il 1860-82 il "suffragio censitario" adottato da un "regime che non vuole basi di massa" elettorali<sup>137</sup>.

In tal modo, l'Italia unita "poteva mettere in piedi un regime formalmente rappresentativo che, al tempo stesso rinunciava programmaticamente ad avere basi di massa", un disegno suicida, "come avrebbero mostrato nei decenni successivi le vicende dello Stato liberale e della sua classe dirigente, espressione di ristrettissime *élites* notabilari, autolegittimantesi in pratiche lettorali mediate dai prefetti" 138.

In effetti, la legge elettorale del 1860 viene utilizzata in sette scrutini dalla VIII legislatura (il 27 gennaio 1861) fino alla XIV (del 16 maggio 1880), chiamando alle urne un'aliquota oscillante fra l'1,9 ed il 2,2 per cento del totale, dunque escludendo il 98 per cento della popolazione<sup>139</sup>.

Riguardo al Regno delle Due Sicilie, se al momento della conquista garibaldina, con i plebisciti, su circa 8.600.000 abitanti risultano votanti

\_

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> A. ACQUARONE, Costituzione del Regno delle Due Sicilie, in: Alberto ACQUARONE-Mario D'ADDIO-Guglielmo NEGRI, *Le costituzioni italiane*, cit., pp. 563-564.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> "Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge" (Statuto del Regno di Sardegna, cit., p. 666).

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, pp. 88-89.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> *Ibidem*, p. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> *Ibidem*, p. 90.

solo 197.700 elettori, venti anni dopo, nel 1880, quando la popolazione è di 10.300.000 abitanti, risultano votanti solo 221.880<sup>140</sup>.

"Interpretate, queste cifre - sottolinea Martucci - ci dicono che le campagne meridionali restano prive di rappresentanza, abbandonate a un sistema di relazioni 'prepolitiche'. Un contesto nel quale, cioè, ben presto si innesta un meccanismo di intimidazione criminale allo stato nascente, fatto di campieri e di renitenti alla leva, armati e datisi alla macchia, subordinati ai grandi affittuari 'premafiosi', come risulta dagli stessi dibattiti parlamentari del 1875<sup>141</sup>.

Migliaia di "nuovi sudditi paesani", dunque, che - probabilmente ignari dell'avvenuta devoluzione della sovranità borbonica a vantaggio della 'monarchia rappresentativa' sabauda - al Senato "si vedevano rappresentati virtualmente dai latifondisti nominati senatori in virtà di quanto previsto dall'articolo 33"<sup>142</sup>. Articolo che - come si è visto - indica come rientranti nella nomina regia dei senatori "le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria"<sup>143</sup>. Mentre alla Camera questi stessi contadini meridionali saranno spesso rappresentati da "famelici capi-clienti designati da pochi privilegiati dimoranti, per lo più, nei centri urbani"<sup>144</sup>.

## XI. La rovina del Sud dopo la conquista sardo-garibaldina.

Malgrado una storiografia ideologicamente avversa a riconoscere l'idea stessa che il Regno del Sud potesse, malgrado l'assolutismo, trovarsi ben avviato sulla via del progresso economico-scientifico-tecnologico ad un livello certo non di molto inferiore alle maggiori Potenze europee, tuttavia moltelici fatti inducono a riflettere sulla vera condizione del Regno delle Due Sicilie, dopo la restaurazione del 1820.

Come rileva Tommaso Romano nella sua ricostruzione dell'ultima fase della storia del Regno delle Due Sicilie, notevole è anzitutto il patrimonio urbanistico-architettonico creato sin dai tempi di Carlo III di Borbone, a partire dalla metà del XVIII secolo<sup>145</sup>. Un patrimonio non solo fatto di reggie, ma anche di numerosi edifici pubblici, e persino di intere città ricostruite rapidamente dopo disastrosi terremoti. Il Regno è dotato sia di grandi Musei, sia di Accademie (come l'Ercolanense, che raccoglie il materiale dei primi scavi archeologici), sia di Biblioteche, ma anche di una Real Fabbrica d'Armi, che sin dal 1759 inizia la sua produzione sulla Sila (dove abbondava il combustile dato da quelle foreste).

C'è poi la creazione di uno stabilimento di tessiture seriche (a San Leucio), dove per le agiate condizioni dei lavoranti si arriva sino ad elaborare un primo codice di diritto del lavoro.

Nel 1796 si fonda il Real Collegio Militare alla Nunziatella, ancor oggi attivo.

<sup>145</sup> Tommaso ROMANO, Dal Regno delle Due Sicilie al Declino del Sud. In Appendice: Proclami, Citazioni Illuminanti, Canti e testi Letterari, Orientamenti Bibliografici. Palermo, Thule, 2010, pp. 23-24.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>142</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Statuto del Regno di Sardegna, cit., p. 665.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> *Ibidem*, l. c.

Nel XIX secolo, sin dal 1818 nel Regno delle Due Sicilie si ha un sistema pensionistico per gli impiegati pubblici, e dopo il 1820 si registra un accrescimento del numero di scuole pubbliche (per cui nel Regno vi è una delle più basse percentuali di analfabeti rispetto agli aglti Stati italiani).

Nel 1838 si costruisce la prima tratta ferroviaria della Penisola (la Napoli-Portici, sostenuta da un Real Opificio che produce le macchine a vapore e l'altro materiale rotabile). Tra Palermo e Napoli si hanno circa trecento tipografie. Le fabbricher di Mongiana, la Ferdinandea e Pietrarsa occupano circa 13.000 addetti<sup>146</sup>.

Nel 1852 Napoli ha la prima illuminazione a gas, e nel 1855 è collegata con un telegrafo a Roma, Parigi e Londra. All'Esposizione Internazionale di Parigi del 1856, per l'alta qualità delle sue produzioni il Regno è premiato al terzo posto (dopo Inghilterra e Francia). Il Regno ha una Marina Mercantile che è la terza in Europa, e 50 cantieri navali che varavano altrettanti navigli annualmente (nel periodo assommanti a 9.800). Nella bilancia commerciale degli Stati italiani relativamente agli anni 1854-58 il Regno delle Due Sicilie ha un attivo di circa 40 milioni, a fronte dei circa 42 milioni dell Lombardia, mentre l'anno seguente il Piemonte ha un passivo di quasi 85 milioni<sup>147</sup>.

Dati su cui riflettere in una storia non ancora compiutamente scritta. Soprattutto a confronto con l'inizio dell'emigrazione meridionale, dopo l'Unità, e l'inizio del 'brigantaggio', non ultimo innescato dal fatto che dei centomila componenti dell'esercito borbonico solo ventimila vennero incorporati nell'esercito sardo e gli altri abbandonati a se stessi (con frustrati sentimenti di fedeltà per i Borbone ed un indomito risentimento per gli 'invasori').

Non andrebbe nemmeno sottovalutato l'effetto perverso che doveva sortire la pianificata attrazione (o sottrazione) delle risorse non solo economico-fuinanziarie, ma anche umane, verso il Nord lasciando il Sud privato di ceti dirigenti, non sostituibili con i pur zelanti funzionari, prefetti e comandi militari inviati da Torino, poi da Firenze ed infine da Roma

Si aprì allora un *vulnus* che poi incancrenì lasciando un'ereditaria, poi endemica, debolezza del sistema economico-sociale, ed ancor prima del tessuto morale, umano e politico, di un Sud che un tempo non tanto lontano era stato il punto più avanzato dell'intera Penisola, meritatamente proteso verso la modernità ed il progresso.

148

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> *Ibidem*, p. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> *Ibidem*, lp. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> *Ibidem*, l. c.